SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2012.

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia. Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze. (Ordinanza n. 3994).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007 con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di "grande evento" per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 recante "Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia", tra i quali è stata inclusa la realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze;

Visto in particolare l'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, così come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, con cui l'architetto Elisabetta Fabbri è stata nominata Commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze;

Visti l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009, l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863 del 31 marzo 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3919 del 21 gennaio 2011;

Vista la nota del 16 dicembre 2011 del Commissario delegato;

Vista la nota del Sindaco di Firenze del 2 dicembre 2011;

Ravvisata la necessità di porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a consentire ed assicurare il completamento dei lavori del nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e degli interventi ad esso correlati;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'architetto Elisabetta Fabbri continua ad operare quale Commissario delegato provvedendo, entro il 31 dicembre del medesimo anno in regime ordinario, al completamento delle attività avviate per la realizzazione del nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e agli interventi ad esso correlati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato è altresì autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale n. 5331, e continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009 e successive modificazioni.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede a porre in essere i necessari adempimenti per il trasferimento e la successiva gestione dell'opera in questione all'Amministrazione competente in via ordinaria.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attività svolta, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

La presente ordinanza verrà sottoposta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *l)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2012

Il Presidente : MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2012
Registro n. 1, Presidenza Consiglio dei Ministri, foglio n. 357

12A02575

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Diletta Leone, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81; la decisione n. 2/2011 del Comitato Misto UE-Svizzera istituito dall'art. 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 30 settembre 2011 che sostituisce il relativo allegato III – relativo al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione Elvetica dalla prof.ssa Diletta Leone;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato d.lvo n. 206/07, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi;

Considerato che l'interessata ha per oggetto un titolo identico a quello già decretato con provvedimento prot. n. 2840 del 21 aprile 2011;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale posseduta;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario: «Diploma di Violino» conseguito presso l'Istituto musicale «V. Bellini» di Catania il 26 settembre 2008;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Master of Arts in Music Pedagogy» «Diploma di Pedagogia Musicale – strumento violino» conseguito il 6 giugno 2010 presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Diletta Leone, nata a Augusta il 7 luglio 1987, ai sensi e per gli effetti del d.lvo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione:

77/A Strumento musicale (Violino).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A01952

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 febbraio 2012.

Integrazione alle attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia, prof. Paola Severino, ai Sottosegretari di Stato, prof. Salvatore Mazzamuto e prof. Andrea Zoppini.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 con il quale è stata nominata Ministro della giustizia la prof. Paola Severino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla giustizia il prof. Salvatore Mazzamuto ed il prof. Andrea Zoppini;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 con il quale sono state conferite le deleghe di talune competenze del Ministro ai sopra indicati Sottosegretari di Stato;

Ritenuta l'esigenza di integrare le attribuzioni delegate con il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente provvedimento, al Sottosegretario di Stato prof. Salvatore Mazzamuto è delegata, altresì, la firma degli atti relativi alle rogatorie attive e passive, fatte salve quelle che richiedano, secondo il prudente apprezzamento del competente direttore generale, una valutazione del Ministro circa l'esercizio del potere-dovere di non dar corso alle stesse, ai sensi degli articoli 723, comma 2 e 727, comma 2, c.p.p.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Roma, 3 febbraio 2012

Il Ministro: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2012
Registro n. 1, Giustizia, foglio n. 400

12A02574

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Valerija Pecionkina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 10/01/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Valerija Pecionkina nata a Nizhnij Tagil (Russia) il giorno 01/10/1986, di cittadinanza lituana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 10/11/2011 dalla Freie und Hansestadt Hamburg - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato dalla Freie und Hansestadt Hamburg - Germania - in data 10/11/2011 alla Sig.ra Valerija Pecionkina, nata a Nizhnij Tagil (Russia) il giorno 01/10/1986, di cittadinanza lituana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La Sig.ra Valerija Pecionkina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A02357

DECRETO 14 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Balasa Anca Lidia, coniugata Ungureanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra UNGUREANU Anca Lidia nata a Iasi (Romania) il giorno 11/01/1987, cittadina romena chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica green di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo BALASA Anca Lidia;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome UNGUREANU;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica", conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica "Green" di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra BALASA Anca Lidia, nata a Iasi (Romania) il 11 gennaio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra BALASA Anca Lidia, coniugata UNGUREANU, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A02358

DECRETO 14 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Poschin Maria Genoveva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Poschin Maria Genoveva, nata a Iasi (Romania) il giorno 21 febbraio 1987, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica green di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica «Green» di Iasi nell'anno 2009 dalla sig.ra Poschin Maria Genoveva, nata a Iasi (Romania) il 21 febbraio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Poschin Maria Genoveva è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A02359

DECRETO 14 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Christof Schmelzer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 18 gennaio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Christof Schmelzer nato a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 14 maggio 1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärzt für Innere Medizin" rilasciato in data 13 settembre 2011 dall'Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Fachärzt für Innere Medizin» rilasciato dall'Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 13 settembre 2011 al sig. Christof Schmelzer, nato a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 14 maggio 1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2.

Il sig. Christof Schmelzer già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 febbraio 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A02360

DECRETO 14 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lisa Turk, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 20 gennaio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Lisa Turk nata a Bolzano (Italia) il giorno 21 febbraio 1986, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 16 novembre 2011 dalla Ludwig-Maximilians-Universität München - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Ludwig-Maximilians-Universität München - Germania – in data 16 novembre 2011 alla Sig.ra Lisa Turk, nata a Bolzano (Italia) il giorno 21 febbraio 1986, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Lisa Turk è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A02361

DECRETO 14 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Roxana Elena Hugeanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 25 luglio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Roxana Elena Hugeanu nata a Iasi (Romania) il giorno 18 novembre 1981, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie» rilasciato in data 26 febbraio 2010 con il n. 600 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Gr.T. Popa» Iasi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Gr.T. Popa» Iasi - Romania – in data 26 febbraio 2010 con il n. 600 alla Sig.ra Roxana Elena Hugeanu, nata a Iasi (Romania) il giorno 18 novembre 1981, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La Sig.ra Roxana Elena Hugeanu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A02362

DECRETO 14 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Livia Borsoi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in igiene e medicina preventiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 gennaio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Livia Borsoi nata a Padova (Italia) il giorno 4 ottobre 1972, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Sozialmedizin» rilasciato in data 3 ottobre 2011 dall'Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in igiene e medicina preventiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärztin für Sozialmedizin» rilasciato dall'Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 3 ottobre 2011 alla sig.ra Livia Borsoi, nata a Padova (Italia) il giorno 4 ottobre 1972, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in igiene e medicina preventiva.

Art. 2.

La sig.ra Livia Borsoi già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in igiene e medicina preventiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 febbraio 2012

p. il direttore generale: PARISI

12A02363

DECRETO 14 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Andreas Marseiler, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 gennaio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Andreas Marseiler nato a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 31 dicembre 1973, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärzt für Lungenkrankheiten» rilasciato in data 23 novembre 2011 dall'Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärzt für Lungenkrankheiten» rilasciato dall'Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 23 novembre 2011 al sig. Andreas Marseiler, nato a Merano (Bolzano) (Italia) il giorno 31 dicembre 1973, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 2.

Il sig. Andreas Marseiler già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 febbraio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A02394

DECRETO 20 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla Sig.ra Niquen Cumpa Monica Soledad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la signora Niquen Cumpa Monica Soledad, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica;

Vista l'istruttoria compiuta da Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione - con sede in Milano;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito nell'anno 2003 presso l'Università di San Martin de Porres di Lima (Perù), dalla signora Niquen Cumpa Monica Soledad, nata a Lambayeque (Perù) il giorno 3 ottobre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Ostetrica.

Art. 2.

1. La signora Niquen Cumpa Monica Soledad è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A02374

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 gennaio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Air Vallée SpA». (Decreto n. 64311).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»;

Visto l'accordo in data 26 novembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società AIR VALLÉE S.p.a., nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2009, in favore di un numero massimo di 27 lavoratori della società di cui trattasi;

Visto il decreto n. 50184 del 22 febbraio 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 25 lavoratori dipendenti dalla società AIR VALLÉE S.p.a., unità in Aosta (13 lavoratori), Torino (11 lavoratori) e Gorizia (1 lavoratore), per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010;

Visto il decreto n. 53553 del 4 agosto 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 21 lavoratori dipendenti dalla società AIR VALLÉE S.p.a., unità in Aosta (9 lavoratori), Torino (11 lavoratori) e Gorizia (1 lavoratore), per il periodo dal 1° giugno 2010 al 30 novembre 2010;

Visto il decreto n. 56561 del 28 gennaio 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 21 lavoratori dipendenti dalla società AIR VALLÉE S.p.a., unità in Aosta (9 lavoratori), Torino (11 lavoratori) e Gorizia (1 lavoratore), per il periodo dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2011;

Visto il decreto n. 60744 del 26 luglio 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 17 lavoratori dipendenti presso le sedi di Aosta (6 lavoratori), Torino (10 lavoratori) e Gorizia (1 lavoratore) per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 novembre 2011;

Visto il successivo accordo del 22 novembre 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società AIR VALLÉE S.p.a., nonché delle OO.SS, con il quale, considerato l'aggravarsi della situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 2, comma 1 del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008 per un periodo di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2011, in favore di un numero massimo di 32 lavoratori della società di cui trattasi, operanti nelle unità operative di Rimini (21 lavoratori) e Torino (11 lavoratori);

Vista l'istanza con la quale la società AIR VALLÉE S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, art. 2, comma 1 del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, per il

semestre dal 1° dicembre 2011 al 31 maggio 2012, in favore di 11 lavoratori dipendenti presso la sede di Torino, 19 presso la sede di Rimini (RN);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 maggio 2012, in favore di 30 lavoratori dipendenti dalla società AIR VALLÉE S.p.a., ai sensi art. 2, comma 1 del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 e dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 22 novembre 2011, in favore di 30 lavoratori dipendenti dalla società AIR VALLÉE S.p.a., unità in Torino e Rimini per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 maggio 2012.

Matricola INPS:

8137733011 (11 lavoratori della sede di Torino);

3213467354 (11 lavoratori della sede di Rimini);

3213531705 (8 lavoratori della sede di Rimini).

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

12A02542

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento di CIGS per i dipendenti della società «Aerdorica SpA». (Decreto n. 64310).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 7 ottobre 2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società AERDORICA S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 87 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dall'11 ottobre 2010;

Visto il decreto n. 56082 del 20 dicembre 2010 con il quale è stata erroneamente autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 87 lavoratori della società AERDORICA S.p.a., per il periodo dal 11 ottobre 2010 al 10 aprile 2011, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 anziché ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto il decreto n. 61192, del 9 agosto 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 87 unità lavorative, della società AERDORICA S.p.a., per il periodo dal 11 ottobre 2010 al 10 aprile 2011 e per il periodo 11 aprile 2011 al 10 ottobre 2011;

Vista l'istanza con la quale la società AERDORICA S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 87 unità lavorative per il periodo dal 11 ottobre 2011 al 10 aprile 2012;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 87 unità lavorative per il periodo dal 11 ottobre 2011 al 10 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 87 unità lavorative, della società AERDORICA S.p.a., per il periodo dall' 11 ottobre 2011 al 10 aprile 2012;

Unità: Falconara Marittima (Ancona);

Matricola INPS: 0302039098;

Pagamento diretto: No.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: PADUANO

12A02543

DECRETO 17 febbraio 2012.

Concessione del trattamento di CIGS per i lavoratori della società «LSG Sky Chefs SpA». (Decreto n. 64309).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 28 dicembre 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società LSG SKY CHEFS S.p.a., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 60 lavoratori su di una platea di 621 unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (Roma) che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto n. 58161 del 21 marzo 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 60 lavoratori su di una platea di 621 unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (Roma), della società LSG SKY CHEFS S.p.a., per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011;

Vista l'istanza con la quale la società LSG SKY CHEFS S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 60 lavoratori su di una platea di 621 unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (Roma) per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 60 lavoratori su di una platea di 621 unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (Roma), per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 60 lavoratori su di una platea di 621 unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (Roma), della società LSG SKY CHEFS S.p.a., per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011,

Unità: Fiumicino (Roma);

Matricola INPS: 8710121211

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo

oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: PADUANO

12A02544

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 novembre 2011.

Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Viste le disposizioni di cui al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione;

Visto l'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile.2006, n. 163 che, al comma 11, demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire, con proprio decreto, gli «schemi-tipo» sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale i suoi aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visti gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione dei lavori;

Visto l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 che detta disposizioni relative allo studio di fattibilità;

Visto l'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale n. 1021/1V del 9 giugno 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e relative schede;

Visto l'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione per l'acquisizione di beni e servizi;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i;

Visto il decreto del capo Dipartimento n. 2924 del 30 maggio 2011 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni e Province autonome. allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM;

Decreta:

Art. 1.

Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto.

2. I limiti di cui all'articolo 128, commi 1 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163 sono riferiti all'importo complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Entro 90 giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010. n. 207. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 128, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet di cui al successivo articolo 5, comma 3, competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da parte delle Re-

gioni e delle Province autonome del sito di loro rispettiva competenza l'accreditamento avviene per il tramite del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Presso i siti internet di cui al precedente comma 4 è disponibile il supporto informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.

Art. 2.

Attività preliminari alla redazione del programma triennale dei lavori

1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché tramite beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'articolo 128, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163.

2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo pari o inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 provvedono a redigere sintetici studi ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nei quali sono riportate le prime indicazioni con riferimento a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.

3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di curo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999 n. 144 ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; per i lavori di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sufficiente lo studio di fattibilità.

Art. 3.

Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti sono riportati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2 allegate, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3 allegata.

2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce, il responsabile del procedimento, lo stato della progettazione come da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5 allegata, la conformità urbanistica che deve essere perfezionata entro la data di approvazione del programma triennale e relativo elenco annuale, la verifica dei vincoli ambientali e l'ordine di priorità in conformità all'articolo 128, comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo una scala di priorità espressa in tre livelli.

Art. 4.

Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa

1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità o della progettazione almeno preliminare secondo quanto disposto dall'articolo 128, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'articolo 128 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; per i lavori di cui all'art. 153 del medesimo decreto è sufficiente lo studio di fattibilità.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128 comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni, relative ai lavori in economia, di cui all'articolo 125, comma 7, ultimo periodo. del medesimo decreto sono attuate attraverso la predisposizione di un apposito elenco da allegare alla scheda dell'elenco annuale.

4. Ove necessario, l'elenco annuale è adeguato in fasi intermedie. attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

5. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi, le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.

6. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni.

Art. 5.

Pubblicità e pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente agli schemi dei programmi triennali e dei relativi elenchi annuali, oltre a quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prima dell'approvazione degli stessi, possono adottare ulteriori forme di pubblicità, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui all'articolo 1 comma 3.

2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità è effettuata anche presso le sedi dei predetti uffici.

3. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati, dopo l'approvazione, tempestivamente sui siti informatici predisposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni e Province autonome di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20, e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

4. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali, dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione dell'atto che li approva sul profilo di committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente comma 3.

Art. 6.

Programmazione annuale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per l'acquisizione di beni e servizi, possono adottare il programma annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al presente decreto.

2. L'inclusione nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione della progettazione secondo quanto disposto dall'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite l'impiego di capitale privato ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 4, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma annuale.

4. Nella scheda 4 è contenuta la distinta dei beni e servizi da realizzarsi nell'anno successivo, la stima dei costi, la tipologia del bene o servizio, nonché l'indicazione del responsabile del procedimento.

5. Si applicano in quanto compatibili l'articolo 1, commi 3, 4 e 5, l'articolo 4, commi 4, 5 e 6 e l'articolo 5.

Art. 7.

Applicazione e aggiornamento

1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 inviano, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il presente decreto con le relative schede allegate sostituisce il decreto ministeriale 9 giugno 2005, n. 1021/IV del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini della predisposizione del programma triennale 2013/2015 e dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché per la predisposizione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi a partire dall'anno 2013.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 240

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA DELL'AMMINISTRAZIONE..............
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazioni di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006				
Stanziamenti di bilancio				
Altro				
Totali				

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

Note

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA DELL'AMMINISTRAZIONE..............
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immmobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N (6)	Importo	Tipologia (7)
									TOTALE							

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128 comma 3, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità)
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

Note

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA DELL'AMMINISTRAZIONE ....
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7 del d.Lgs. 163/2006				Arco temporale del programma Valore stimato		
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
			TOTALE			

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA
DELL'AMMINISTRAZIONE..............
ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
						TOTALE									

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5
(4) Vedi art. 128 comma 3, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità)
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI AAAA DELL'AMMINISTRAZIONE.............. art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Cod. Int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	Descrizione del contratto	Codice CPV	Responsabile del procedimento		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		

(1) Indicare se Servizi o Forniture.
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, del sistema informativo di gestione
(3) Vedi Tabella 6

Il responsabile del programma
(Nome e Cognome)

Note

Tabella 1 - Tipologie	
Codice	Descrizione
01	Nuova Costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
06	Manutenzione

Tabella 2 - categorie		
Codice		Descrizione
A01	01	STRADALI
A01	02	AEROPORTUALI
A01	03	FERROVIE
A01	04	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
A01	88	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
A02	05	DIFESA DEL SUOLO
A02	11	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
A02	15	RISORSE IDRICHE
A02	99	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
A03	06	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
A03	16	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
A03	99	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
A04	07	TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A04	13	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
A04	14	INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
A04	39	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
A04	40	ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
A05	08	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
A05	09	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
A05	10	EDILIZIA ABITATIVA
A05	11	BENI CULTURALI
A05	12	SPORT E SPETTACOLO
A05	30	EDILIZIA SANITARIA
A05	31	CULTO
A05	32	DIFESA
A05	33	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
A05	34	GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
A05	35	IGIENICO SANITARIO
A05	36	PUBBLICA SICUREZZA
A05	37	TURISTICO
A06	90	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
E10	40	STUDI E PROGETTAZIONI
E10	41	ASSISTENZA E CONSULENZA
E10	99	ALTRO

Tabella 3 - Modalità di apporto di capitale privato	
Codice	Modalità
01	Finanza di progetto
02	Concessione di costruzione e gestione
03	Sponsorizzazione
04	Società partecipate o di scopo
05	Locazione finanziaria
99	Altro

Tabella 4 - Stato della progettazione approvata	
Codice	Stato della progettazione approvata
SF	Studio di fattibilità
PP	Progetto preliminare
PD	Progetto definitivo
PE	Progetto esecutivo
SC	Stima dei costi

Tabella 5 - Finalità	
Codice	Finalità
MIS	Miglioramento e incremento di servizio
CPA	Conservazione del patrimonio
ADN	Adeguamento normativo/sismico
COP	Completamento d'opera
VAB	Valorizzazione beni vincolati
URB	Qualità urbana
AMB	Qualità ambientale

Tabella 6 - Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture	
Codice	Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture
01	Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni
02	Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
03	Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
04	Stanziamenti di bilancio
99	Altro

12A02395

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 gennaio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Negro F.lli Escavazioni – Cooperativa», in Fossano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del 5 ottobre 2011 con la quale il legale rappresentante della Società Negro F.lli Escavazioni - Cooperativa con sede in Fossano (Cuneo) (codice fiscale 00133440040) ha richiesto a questa Amministrazione la liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che dall'esame della richiamata istanza e dagli ulteriori accertamenti d'ufficio svolti presso il registro delle imprese risulta lo stato d'insolvenza dell'impresa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società sopra richiamata;

Visto che in data 28 dicembre 2011 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa agli interessati;

Visto che è scaduto il termine assegnato per proporre osservazioni e controdeduzioni senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visti gli artt. 2545-*terdecies* c.c. e 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il curriculum professionale del dott. Riccardo Benvenuto dal quale risultano una comprovata e qualificata competenza ed esperienza nel settore, tra l'altro, delle procedure fallimentari;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Negro F.lli Escavazioni - Cooperativa, con sede in Fossano (Cuneo) (codice fiscale 00133440040) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. ed è nominato quale unico commissario liquidatore il dott. Riccardo Benvenuto nato a Foggia il 10 settembre 1946, e domiciliato in Padova, Piazza de Gasperi, n. 45/A.

Art. 2.

Al Commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02565

DECRETO 25 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Vibrata Lavoro società cooperativa sociale», in Civitella del Tronto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.,

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 r.d. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.D. del 4 novembre 2011 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Vibrata Lavoro Società cooperativa sociale» con sede in Civitella del Tronto (Teramo) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Francesco Prota ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 12 novembre 2011 con la quale il Commissario liquidatore avv. Francesco Prota dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Angela Innocente, nata a Cropani (Catanzaro) il 4 febbraio 1964 con studio in Roma, Via Bertoloni n.41, è nominato commissario liquidatore della società «VIbrata Lavoro Società cooperativa sociale» con sede in Civitella del Tronto (Teramo), n. REA TE-134953, c.f. 01572220679, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.D. del 4 novembre 2011 in sostituzione dell'avv. Francesco Prota, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02563

DECRETO 25 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Milano Cinque Stelle Società Cooperativa», in Scandicci.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.,

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il D.M. 10 novembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Milano Cinque Stelle – Società Cooperativa» con sede in Scandicci (Firenze), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dr. Paolo Coscione ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore dr. Paolo Coscione, pervenuta in data 26 maggio 2011, con la quale dichiara di non aver mai ricevuto la nomina e di non accettare l'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Angela Innocente nata a Cropani (Catanzaro) il 4 febbraio 1964 con studio in Via A. Bertoloni n. 41, Roma, è nominata commissario liquidatore della società «Milano Cinque Stelle Società Cooperativa» con sede in Scandicci (FI), c.f. 05061220488, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente D.M. 10 novembre 2006, in sostituzione del dr. Paolo Coscione.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02564

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Perez Calle Manuel Prudencio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la domanda del sig. Perez Calle Manuel Prudencio, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo biennale denominato «Post Bachillerato di Tecnico Superior en Electricidad» (Diploma post secondario di Tecnico Superiore con specializzazione in elettricità) conseguito nel 1996 presso l'Istituto Tecnico Superiore «El Oro» con sede a Machala (Ecuador), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Italia presso ditta abilitata con mansioni di elettricista per un totale di cinque anni e nove mesi e che lo stesso ha prodotto inoltre un Attestato della durata di 160 ore di qualifica professionale di «Installatore - manutentore di impianti elettrici» conseguito nel 2006 e rilasciato dalla Società di Incoraggiamento d'Arti e Mestieri della Regione Lombardia;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione Impianti, ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata, idonei all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del D.M. 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Perez Calle Manuel Prudencio, cittadino ecuadoregno, nato a Azogues (Ecuador) il 27 novembre 1973, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell' attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01953

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Brumar Sergiu Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Brumar Sergiu Constantin, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato «Diplomă de Bacalaureat profilul electrotehnic, meseria electrician» (Diploma di Bacalaureat profilo elettrotecnico qualifica elettricista) conseguito nel 1990 e del titolo denominato «Certificat de calificare in meseria electrician profilul electrotehnic» (Certificato di qualifica di elettricista) conseguito nel 1990, entrambi rilasciati dal Liceo Industriale «Electrocontact» con sede a Botosani (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Italia in qualità di dipendente presso Ditte abilitate, con mansioni di elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni, compresi quelli elettrotecnici ed elettronici, per un totale di esperienza professionale di trentotto mesi, di cui gli ultimi trentadue con livello di inquadramento di operaio specializzato ed inoltre l'interessato ha fornito un attestato di qualifica professionale della durata di 250 ore di «Tecnico della sicurezza, esperto in impianti elettrici residenziali» rilasciato nel 2008 dalla Scuola Radio Elettra di Città di Castello – Agenzia di Formazione Professionale, riconosciuta dalla regione Umbria;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione Impianti, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idoneo all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del D.M. 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Brumar Sergiu Constantin, cittadino rumeno, nato a Botosani (Romania) il 26 febbraio 1972, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01954

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Cabalau Virgil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Cabalau Virgil, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato «Diplomă de Bacalaureat profilul electrotehnică» (Diploma di maturità profilo elettrotecnico) conseguito nel 1987 presso il Liceo Industriale n. 2 con sede a Iasi (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Italia in qualità di dipendente presso ditta abilitata, con qualifica di operaio comune e mansioni di elettricista, per un totale di esperienza professionale di oltre quattro anni;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione Impianti, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idoneo all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del D.M. 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Cabalau Virgil, cittadino rumeno, nato a Horlesti (Romania) il 30 gennaio 1969, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01955

DECRETO 30 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Oltean Adrian Rares, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti idraulici e trasporto e utilizzo di gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda del Sig. Oltean Adrian Rares, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo triennale denominato "Diplomă de Absolvire a Scolii Profesionale, in meseria Instalator Tehnico-Sanitare si Gaze" (Diploma di Scuola Professionale qualifica Idraulico Tecnico di impianti sanitari e *gas)* conseguito nel 1995 presso la Scuola Professionale Gruppo Scolastico Industriale di Costruzione Metallurgiche con sede a Hunedoara (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti idraulici e trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Italia in qualità di dipendente presso Ditta abilitata, con mansioni di operaio idraulico addetto all'installazione di impianti di riscaldamento, idrici, sanitari, gas ed antincendio, per un totale di circa tre anni e mezzo;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, su parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idoneo all'esercizio dell'attività di Responsabile Tecnico" in imprese di installazione e manutenzione di impianti idraulici e trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Oltean Adrian Rares, cittadino rumeno, nato a Hunedoara (Romania) il 20 giugno 1978, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti idraulici e trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A01956

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 22 febbraio 2012.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico della città di Marostica.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-*bis*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce al direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2009, con il quale è stato conferito all'arch. Ugo Soragni l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 15 giugno 1915, con il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, si statuisce, «considerata la necessità di assicurare la prospettiva delle Mura e del Castello di Marostica da nuove costruzioni vicine, che potrebbero offenderla», il divieto di «ogni nuova costruzione, ampliamento o soprelevazione dei fabbricati attualmente esistenti», identificati dalle particelle immobiliari enumerate nel medesimo provvedimento, tutte ricadenti nel Comune di Marostica;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 febbraio 1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica, «perché con le sue antiche mura civiche ed il suo verde pendio oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, costituisce un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale»;

Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 21 giugno 1975, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Marostica «costituenti un quadro panoramico di interesse unico», in quanto «la visione di tale quadro può essere goduta da numerosi punti di vista accessibili al pubblico. Si può così ammirare lo spettacolo delle colline adagiate ai piedi delle Prealpi venete, noto al mondo degli amatori e dei cultori attraverso le pitture di Jacopo e Francesco Bassano»;

Vista la nota prot. 614554 del 23 novembre 2010, con la quale la Regione del Veneto ha chiesto al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto di valutare l'opportunità di avviare il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone e degli immobili oggetto del succitato provvedimento 15 giugno 1915, ai sensi degli articoli 139, 140 e 141 del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerata la necessità di dichiarare, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 42/2004, il notevole interesse pubblico del centro storico di Marostica, per i motivi indicati nella proposta formulata dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 22 agosto 2011 e dallo stesso inoltrata al Comune di Marostica con nota prot. 22999 del 23 agosto 2011, dettando altresì la specifica disciplina intesa ad assicurare, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 141-*bis* del decreto legislativo n. 42/2004, alla integrazione, con la specifica disciplina di cui al citato art. 140, comma 2, del medesimo decreto legislativo, del contenuto del succitato provvedimento ministeriale 14 febbraio 1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica;

Vista la suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico della città di Marostica (Vicenza) e di integrazione del contenuto della succitata dichiarazione di notevole interesse pubblico 14 febbraio 1959, formulata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, 141 e 141-*bis* del decreto legislativo n. 42/2004, dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 22 agosto 2011;

Considerato che, con nota prot. 24712 del 13 settembre 2011, il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha dato notizia dell'avvenuta trasmissione della proposta di cui sopra al Comune di Marostica e della sua avvenuta pubblicazione all'albo pretorio in data 30 agosto 2011, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha provveduto alla pubblicazione della notizia dell'avvenuta proposta e della relativa pubblicazione all'albo pretorio del comune interessato sui quotidiani «Il Giornale di Vicenza» del 6 settembre 2011, « Il Gazzettino» del 7 settembre 2011 e «La Repubblica» del 6 settembre 2011, come previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;

Viste le memorie partecipative con le quali i seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, sono intervenuti nel procedimento avviato, rappresentando, con riferimento alla proposta succitata di dichiarazione di notevole interesse pubblico, quanto segue:

a) con nota 7 dicembre 2011, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 35135 del 22 dicembre 2012 e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto al n. 23195 del 20 dicembre 2011, Bruno Moresco ha eccepito sulla disciplina di cui alla lettera *a)*, comma 1, ritenendo che il divieto di demolizione risponda ad un'esigenza di conservazione immotivata, affermando altresì che tale divieto, ai sensi del successivo comma 3, non sussisterebbe per edifici o costruzioni sottoposti alla tutela di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004, proponendone la riforma conformemente a quanto statuito dal predetto comma 3; sulla disciplina di cui alla lettera *a)*, comma 2, affermando che il divieto di effettuare interventi diversi dalla manutenzione o dal restauro degli elementi costitutivi o accessori (quali porticati, scale esterne, logge, balconi o poggioli), con l'eccezione di quelli correlabili all'esigenza di un restauro filologicamente documentato, non risponda ai mutamenti intervenuti nelle destinazioni di edifici o costruzioni, con la necessità di ammettere la realizzazione, a titolo esemplificativo, di gallerie commerciali, nuovi vani scala e gradonate per il superamento di dislivelli altimetrici, proponendone l'abrogazione e la sostituzione con rinvio alle norme del piano particolareggiato del centro storico; sulla disciplina di cui alla lettera *a)*, comma 4, affermando che la ricostruzione, limitatamente alle strutture in elevazione che si siano mantenute anche solo parzialmente, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili sulla scorta della lettura stratigrafica dell'esistente o su base documentaria, inibisca la ricomposizione o la ricostruzione nei casi di perdita anche parziale di edifici o costruzioni, proponendone la riforma così da consentire le predette ricomposizione o ricostruzione; sulla disciplina di cui alla lettera *a)*, comma 6, affermando che il divieto di realizzare altane, abbaini, finestre o balconi sulle coperture si pone in contrasto con la normativa regionale, inibendo il recupero a fini abitativi dei sottotetti; sulla disciplina di cui alla lettera *a)*, comma 7, affermando che il divieto di realizzazione di nuove aperture o di modifica di quelle esistenti, con l'eccezione di quelle rispondenti all'esigenza di un restauro filologicamente documentato, non risponda ai mutamenti intervenuti nelle destinazioni di edifici o costruzioni, proponendone la riforma in conformità alle norme del piano particolareggiato del centro storico; sulla disciplina di cui alla lettera *a)*, comma 8, affermando che consentire l'installazione di tende o velari solo laddove tali dispositivi non occultino elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportino un'alterazione estetica delle facciate, precluda la protezione delle attività commerciali o residenziali, proponendo l'emanazione di norme regolamentari che tengano conto di situazioni specifiche; sulla disciplina di cui alla lettera *c)*, affermando che il divieto di modifiche o alterazioni della morfologia del terreno inibisca sia la riqualificazione o il recupero di luoghi caratterizzati da condizioni di disordine urbanistico sia abbellimenti o migliorie, come per l'area non edificata, posta ad oriente della cinta muraria trecentesca fino alla strada Valdibotte, per la quale propone, a riforma della suindicata disciplina, un'ipotesi di sistemazione comprendente, tra le altre, l'eliminazione di alcuni tratti della viabilità attuale, l'apertura di varchi nella predetta cinta trecentesca, la realizzazione di un parcheggio interrato nonché livellamenti e modifiche altimetriche dei luoghi, come da unito elaborato grafico sommario;

b) con nota 20 dicembre 2011, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 35224 del 23 dicembre 2011 e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto al n. 33 del 2 gennaio 2012, Marfaleo s.r.l. ha eccepito sulla disciplina di cui alla lettera *b)*, comma 2, affermando che il divieto di interventi di ricostruzione o ricomposizione architettonica in prossimità della cinta muraria o di immobili o aree per i quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ingeneri disparità di trattamento rispetto alla disciplina di cui al comma 1 della stessa lettera *b)*, la quale consentirebbe tali interventi laddove rispondenti ad una migliore qualità architettonica e a una maggiore compatibilità o integrazione con il tessuto insediativo storico,

a condizione di non compromettere lo stato dei luoghi o interferire con prospettive, visuali o allineamenti consolidati, proponendone la riforma in conformità a quanto previsto dal predetto comma 1; sulla disciplina di cui alla lettera *c)*, affermando la necessità di chiarire se il divieto di realizzazione di rampe di accesso a cantine, rimesse o vani interrati sia preclusivo alla realizzazione di tali rampe anche all'interno delle costruzioni o dei fabbricati. La società medesima rileva la necessità che, successivamente all'emanazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui alla proposta succitata, siano revocati i provvedimenti dichiarativi dell'interesse culturale di cui alla legge 20 giugno 1909, n. 364 degli immobili di proprietà della stessa, peraltro non espressamente identificati;

c) con nota 27 dicembre 2011, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 35624 del 28 dicembre 2011 e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto al n. 34 del 2 gennaio 2012, il Comune di Marostica ha eccepito sulla disciplina di cui alla lettera *a)*, comma 2, evidenziando la necessità di fare riferimento esclusivo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42/2004 per la definizione degli interventi manutentivi, conservativi, di ripristino o di restauro, chiedendo che, per l'esecuzione di opere o lavori riguardanti l'interno di edifici o costruzioni, si applichino le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; sulla disciplina di cui alla lettera *a)*, comma 6, affermando la necessità di assicurare l'applicazione della normativa vigente sul risparmio energetico e di consentire la realizzazione di altane o finestre qualora inserite armonicamente nel contesto paesaggistico e l'effettuazione di interventi tecnici o impiantistici, purché di impatto nullo o minimo; sulla disciplina di cui alla lettera *a)*, comma 7, affermando la necessità di stabilire i limiti cui soggiacciono gli interventi sulle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici e, in subordine, di consentire comunque quelli di ripristino filologicamente documentato; sulla disciplina di cui alla lettera *b)*, commi 1 e 2, affermando la necessità di eliminare il divieto di dare luogo ad aumenti di volume nel caso di ricostruzione e di eliminare parimenti, nell'ambito degli studi e delle ricerche propedeutici alla ricostruzione predetta, riferimenti ai limiti volumetrici delle nuove costruzioni, a definirsi tramite opportuni strumenti di pianificazione e progettazione; sulla disciplina di cui alla lettera *c)*, affermando la necessità di limitare il divieto di realizzazione di rampe di accesso a rimesse, cantine o vani interrati a quelle carrabili situate esternamente alla sagoma degli edifici, riferendo tale prescrizione a qualsiasi vano interrato. Il medesimo comune ha proposto di introdurre, dopo la lettera *l)*, prescrizioni che consentano in tutti i casi l'applicazione delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, di sicurezza sismica, di igiene ambientale e di infrastrutture, nel rispetto delle finalità della dichiarazione del notevole interesse pubblico del centro storico di Marostica e previo assenso della Soprintendenza competente;

d) con nota 19 dicembre 2011, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 35523 del 27 dicembre 2011, Mario Scuro, nel concordare sulle finalità e sui contenuti della disciplina, ha formulato alcuni suggerimenti volti a migliorarne l'efficacia ai fini della conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari dell'insediamento storico;

e) con nota 21 dicembre 2011, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 35622 del 28 dicembre 2011, Maria Elisa Pizzato e Domenico Sartore hanno chiesto che la disciplina di cui alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico confermi quanto previsto dal vigente piano particolareggiato del centro storico di Marostica per gli immobili di loro proprietà, siti in piazza Castello, identificati catastalmente alle particelle 200, 201, 307 del foglio 8 del comune di Marostica;

f) con nota 17 dicembre 2011, assunta al protocollo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 34897 del 20 dicembre 2011, Giuseppina Menegotto e Maria Menegotto hanno eccepito sulla disciplina di cui alla lettera *a)* comma 1, la quale, nell'inibire demolizioni, ampliamenti planimetrici o volumetrici, sopraelevazioni o interventi che alterino comunque le caratteristiche degli edifici appartenenti al tessuto storico o il loro rapporto con il tessuto insediativo, non consentirebbe l'esecuzione degli interventi previsti e ammessi dal vigente piano particolareggiato del centro storico di Marostica per gli immobili di loro proprietà, identificati catastalmente alle particelle 145, 599, 600, 601 del foglio 8 del comune di Marostica;

Vista la nota prot. 535 del 5 gennaio 2012, con la quale il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto il proprio parere sulle osservazioni alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Ritenuto, sulla scorta del succitato parere del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, di non accogliere le osservazioni predette nei casi seguenti:

relativamente a quelle di cui al punto *a)*, in quanto la conservazione degli edifici e delle costruzioni eseguiti anteriormente il 1940 prescritta dalla lettera *a)*, comma 1, risponde all'esigenza di tutelare, nella loro inscindibile unità culturale e materiale, i caratteri essenziali del centro storico cittadino, mediante la conservazione sia delle caratteristiche del suo impianto e della sua struttura urbanistici, costituenti, attraverso il sistema della viabilità, delle piazze e delle strade, degli spazi non edificati e del verde, delle fortificazioni e dei monumenti, un esempio di insediamento tardo medievale di rilevanza eccezionale nel panorama delle città di fondazione italiane ed europee, sia della sua consistenza architettonica ed edilizia, esito di un processo plurisecolare di conservazione, trasformazione, stratificazione o giustapposizione che appare necessario preservare da interventi di demolizione o alterazione incontrollati; a tale riguardo si rileva l'erroneità dell'affermazione secondo la quale la disciplina di cui alla lettera *a)*, comma 1, non si applicherebbe, ai sensi del successivo comma 3, agli edifici o alle costruzioni sottoposti alla tutela di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legi-

slativo n. 42/2004. Per le finalità di tutela suindicate non sono valutabili favorevolmente quelle riferite alla lettera *a)*, commi 2 e 7, rilevando che i divieti corrispondenti non inibiscono qualsiasi intervento ma lo assoggettano alle limitazioni derivanti dalla necessità di salvaguardare i caratteri delle aree e dei luoghi del centro storico cittadino; quelle riferite alla lettera *a)*, comma 4, in quanto esito di una interpretazione erronea della prescrizione relativa; quelle riferite alla lettera *a)*, comma 6, in quanto dalle stesse non deriva un impedimento assoluto al recupero dei sottotetti a fini abitativi in attuazione della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12, inibendosi viceversa la sola realizzazione di alcune opere ritenute incompatibili con la salvaguardia delle caratteristiche delle coperture, posto altresì che la stessa legge regionale impone di rispettare i caratteri «paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio su cui si intende intervenire»; quelle riferite alla lettera *c)*, in quanto l'ipotesi prospettata implica la cancellazione di alcuni segmenti viari e l'alterazione di luoghi la cui facies risulta consolidata da lungo tempo, come documentato dalla cartografia storica ottocentesca, e la realizzazione di varchi notevoli nelle murature della cinta fortificata medievale, immobile sottoposto alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo n. 42/2004;

relativamente a quelle di cui al punto *b)*, in quanto le previsioni di cui alla lettera *b)*, comma 2, per la parte riguardante il divieto di effettuare, di norma, interventi di ricostruzione o ricomposizione architettonica in prossimità della cinta muraria o di immobili o aree per i quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, risponde alla necessità di introdurre limitazioni volte a scongiurare l'effettuazione di opere o lavori suscettibili di alterare il contesto ambientale cui appartengono tali edifici, costruzioni o aree, tra i quali la cinta urbana medievale, salvaguardandone la percettibilità attuale dalle strade e dagli spazi pubblici e i rapporti consolidati con le costruzioni agli stessi più vicini; quelle volte alla revoca di dichiarazioni di interesse culturale di cui alla legge 20 giugno 1909, n. 364, in quanto tali provvedimenti tutelano interessi pubblici affatto diversi da quelli considerati dalla norme di tutela paesaggistica;

relativamente a quelle di cui al punto *c)*, in quanto l'esecuzione di opere o lavori che non riguardano l'aspetto esteriore di luoghi, edifici o costruzioni non incide sulla tutela del paesaggio; quelle relative alla lettera *a)*, comma 6, in quanto l'applicazione delle norme sul risparmio energetico non è inibita ma assoggettata alle limitazioni derivanti dalla necessità di salvaguardare i caratteri del centro storico cittadino e il divieto di realizzare altane o finestre non implica, del pari, un impedimento assoluto al recupero dei sottotetti a fini abitativi, inibendosi viceversa la sola realizzazione di alcune opere, ivi comprese quelle di carattere tecnico-impiantistico, valutate incompatibili con la salvaguardia delle caratteristiche delle coperture, degli edifici o delle costruzioni; quelle relative alla proposta di introdurre prescrizioni che consentano in tutti i casi l'applicazione delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, di sicurezza sismica, di igiene ambientale e di infrastrutture, in quanto la disciplina di cui alla proposta dichiarativa inibisce l'applicazione di dette norme laddove le stesse implichino la realizzazione di opere incompatibili con la salvaguardia dei caratteri del centro storico cittadino;

relativamente a quelle di cui al punto *d)*, in quanto il loro contenuto trova già corrispondenza nella disciplina prevista dalla proposta dichiarativa del notevole interesse pubblico;

relativamente a quelle di cui al punto *e)*, in quanto non effettuano alcuna comparazione, neppure sommaria, tra la disciplina prevista dalla proposta dichiarativa del notevole interesse pubblico e quella recata dal piano particolareggiato del centro storico di Marostica, non indicando gli eventuali pregiudizi o limitazioni alla disciplina urbanistica vigente;

relativamente a quelle di cui al punto *f)*, in quanto non effettuano una comparazione adeguata tra la disciplina prevista dalla proposta dichiarativa del notevole interesse pubblico e quella recata, in termini di potenzialità edificatorie, dal vigente piano particolareggiato del centro storico di Marostica, con il conseguente esaurimento delle doglianze in un mero rinvio alle delibere comunali che tali potenzialità assicurerebbero. In ogni caso la demolizione e ricostruzione di edifici ricompresi nella disciplina di cui alla di cui alla lettera *a)*, comma 1, le quali conseguirebbero all'intendimento del Comune di Marostica di aprire una nuova strada, ricadente parzialmente su suoli di proprietà privata, non possono pregiudicare la conservazione del tessuto edilizio storico o ampliare eccessivamente le gamma delle opere o dei lavori derivanti da tale apertura;

Ritenuto, sulla scorta del succitato parere del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, di accogliere le osservazioni predette nei casi seguenti:

relativamente a quelle di cui al punto *a)*, limitatamente alla parte in cui si ritiene che l'installazione di tende o velari, la quale non deve occultare elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportare un'alterazione estetica delle facciate, debba essere regolata da norme regolamentari specifiche;

relativamente a quelle di cui al punto *c)*, limitatamente alla parte in cui si afferma la necessità di fare riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42/2004 per la definizione degli interventi manutentivi, conservativi, di ripristino o di restauro e di esplicitare con maggiore chiarezza i limiti cui soggiacciono gli interventi sulle facciate prospicienti le vie o gli spazi pubblici e, in subordine, di consentire comunque quelli di ripristino filologicamente documentato; di eliminare il divieto di dare luogo ad aumenti di volume nel caso di ricostruzione e di eliminare, nell'ambito degli studi e delle ricerche propedeutici alla ricostruzione, riferimenti ai limiti volumetrici; di limitare il divieto di realizzazione di rampe di accesso a quelle carrabili, situate esternamente alla sagoma degli edifici, poste a servizio di qualsiasi vano o locale interrato;

Considerato che il Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici di cui all'art. 14, comma 1, lett. *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ha

espresso, nella seduta del 15 febbraio 2012, parere sullo schema di dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico della città di Marostica (Vicenza), come previsto dall'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici ha chiesto, con nota prot. 1065 del 18 gennaio 2012, il parere della Regione del Veneto sulla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico della città di Marostica (Vicenza), come previsto dall'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, e che detta richiesta è stata riscontrata con foglio prot. 78991 del 17 febbraio 2012;

Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 in ordine a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi;

Considerato che la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica di cui al più volte citato provvedimento 14 febbraio 1959, conserva efficacia a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 157, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che l'area del centro storico della città di Marostica (Vicenza) è delimitata come segue: a nord da via Cansignorio della Scala, a partire dall'incrocio di questa con via Roveredo Alto, quindi dal sentiero di Val di Botte, con esclusione delle sedi stradali; a est dal medesimo sentiero, proseguendo per via Prospero Alpino, quindi per via Pizzamano, fino all'incrocio con via Stazione, con esclusione delle sedi stradali; a sud da via Stazione, comprendendo l'area adibita a parcheggio e con esclusione della sede stradale, risalendo in direzione nord-ovest lungo il confine del parcheggio, fino all'unione con la linea immaginaria tracciata in direzione nord-est dallo spigolo sud-est del castello inferiore, quindi seguendo la sagoma di quest'ultimo, compresa la rampa di accesso, prima in direzione parallela a via Stazione poi in direzione nord-ovest, fino all'incrocio con la linea immaginaria tracciata parallelamente alla via suddetta dallo spigolo sud-est del rivellino, comprendendo il medesimo rivellino, seguendo via Stazione e proseguendo per via 4 novembre fino all'incrocio con via Rimembranza, con esclusione delle sedi stradali; a ovest, dalla citata via Rimembranza, quindi da via Cangrande della Scala, con esclusione delle sedi stradali, fino all'incontro con via Cansignorio della Scala;

Ritenuto che l'area delimitata come sopra e rappresentata nell'unita planimetria presenti il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi indicati nella succitata proposta del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza del 22 agosto 2011, parimenti unita al presente provvedimento, nonché ai fini di salvaguardare o disciplinare, unitamente ai caratteri essenziali del centro storico cittadino e alle caratteristiche del suo impianto e della sua struttura urbanistici, anche la sua consistenza architettonica ed edilizia, esito di un processo plurisecolare di trasformazione, stratificazione o giustapposizione che appare necessario preservare da interventi di demolizione o alterazione incontrollati;

Decreta:

L'area del centro storico della città di Marostica (Vicenza), come individuata in premessa, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

Nella predetta area, assoggettata a dichiarazione di notevole interesse pubblico, vige la disciplina seguente, dettata ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, la quale costituisce parte integrante del piano paesaggistico di cui agli articoli 136 e 143 del medesimo decreto legislativo e, come tale, non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

La medesima disciplina, ai sensi dell'art. 141-*bis* del decreto legislativo n. 42/2004 integra il contenuto del succitato provvedimento 14 febbraio 1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica:

a) edifici e costruzioni appartenenti al tessuto edilizio storico:

gli edifici o le costruzioni eseguiti anteriormente al 1940, i quali, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia appartenenti a tale periodo, non possono essere oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici;

gli interventi manutentivi, conservativi, di ripristino o di restauro, come definiti dalle disposizioni vigenti in materia di beni culturali e paesaggistici, sono effettuati, di regola, con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali. È consentita la demolizione di parti, elementi o strutture di esecuzione recente estranei alle caratteristiche esteriori degli edifici o delle costruzioni, individuati a seguito di idonei studi o elaborati tecnico-scientifici. Non sono ammessi interventi diversi dalla manutenzione o dal restauro degli elementi costitutivi o accessori, quali, ad esempio, porticati, scale esterne, logge, balconi o poggioli, se non laddove rispondano all'esigenza di un restauro filologicamente documentato, e la cancellazione o il danneggiamento di decorazioni pittoriche o a rilievo e la rimozione o l'alterazione di insegne, targhe o iscrizioni anteriori al 1940. Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario intervenire sugli elementi architettonici o strutturali esteriori si applicano le «Linee guida per la valutazione e riduzione

del rischio sismico del patrimonio culturale, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007» e successive modifiche e integrazioni. Laddove sia necessario intervenire sui medesimi elementi ai fini del superamento delle barriere architettoniche e del contenimento del fabbisogno energetico si applicano, rispettivamente, le «Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale» di cui al decreto ministeriale 28 marzo 2008 e le normative tecniche vigenti, a condizione gli adeguamenti risultanti siano compatibili con la conservazione e la protezione degli edifici e delle costruzioni di cui alla presente lettera;

in deroga alle disposizioni precedenti è consentita, in via eccezionale, la demolizione di edifici o di costruzioni che risponda prioritariamente all'esigenza di conservare, restaurare o valorizzare immobili dei quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004, con riferimento particolare al complesso delle mura cittadine e alle sue parti costitutive;

gli edifici o le costruzioni in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;

la manutenzione, il consolidamento, il restauro, il ripristino o, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono eseguiti con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali. La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base di una valutazione analitica delle tecniche, dei materiali e delle loro successive trasformazioni ed evoluzioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio a vista, appartenenti ad edifici anteriori all'ottocento, è consentito solo se rispondente all'esigenza di un restauro filologico rigoroso. La rimozione degli intonaci antichi o tradizionali è di norma vietata. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari volte a disciplinare la manutenzione, il restauro e la conservazione delle facciate e delle superfici esterne degli edifici mediante prescrizioni sulle tecniche, i materiali, le colorazioni, il trattamento degli elementi lignei, metallici, laterizi, litici e cementizi, la conservazione delle decorazioni e delle parti decorative. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;

la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono eseguiti in conformità alle caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese alla conservazione degli elementi accessori o decorativi (comignoli, pinnacoli, gronde, doccioni, banderuole), fatti salvi gli adeguamenti necessari alla loro impermeabilizzazione o coibentazione, con esclusione in ogni caso di modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Il rifacimento o la manutenzione dei manti di copertura sono eseguiti con tecniche e materiali che assicurino il mantenimento della situazione preesistente ovvero, laddove ciò non sia possibile od opportuno, facciano riferimento alla tradizione edilizia locale. Nella generalità dei casi è prescritto l'impiego di tegole in laterizio, con coppi concavi e convessi, messe in opera secondo le tecniche tradizionali, con l'eccezione dei casi in cui sia dimostrabile l'esistenza originaria di manti o rivestimenti diversi. In corrispondenza delle coperture non è consentita la realizzazione di altane, abbaini, finestre, lucernari o balconi;

non è consentita la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate, con riferimento particolare a quelle prospicienti le vie o gli spazi pubblici, ferma restando l'ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato;

il rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni (ante, oscuri, persiane, avvolgibili) è sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento dell'omogeneità storica e tecnologica, con l'obbligo di impiegare materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale e il divieto di adoperare materiali plastici o sintetici, alluminio anodizzato o leghe metalliche in genere. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali. L'installazione di tende o velari è consentita a condizione gli stessi non occultino elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportino un'alterazione estetica delle facciate. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari volte a disciplinare l'installazione di tende, velari o altri dispositivi di protezione o schermatura. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;

b) edifici e costruzioni non appartenenti al tessuto edilizio storico:

gli edifici o le costruzioni non rientranti tra quelli di cui alla precedente lettera *a)*, fermi restando l'ammissibilità degli interventi manutentivi e il divieto di eseguire ampliamenti planimetrici o volumetrici e sopraelevazioni, possono essere demoliti, con o senza ricostruzione. La ricostruzione è consentita unicamente laddove risponda ad una migliore qualità architettonica e a una maggiore compatibilità o integrazione con il tessuto insediativo

storico, a condizione di non compromettere lo stato dei luoghi o interferire con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. Le ricostruzioni si adeguano, di norma, al principio dell'allineamento dei prospetti principali lungo il limite stradale e al mantenimento libero da edificazioni degli spazi retrostanti, adottando tipologie congruenti con quelle storicamente caratterizzanti il centro storico cittadino, con riferimento particolare alle coperture, ai rapporti proporzionali tra altezza e larghezza, al sistema delle aperture, alle coloriture delle facciate. Le aree risultanti da demolizioni di edifici di cui non è ammessa la ricostruzione sono destinate a verde;

gli interventi di ricostruzione sono definiti sulla base di studi e ricerche volti a precisare, nell'ambito della corrispondente unità storico-urbanistica, di dimensione non inferiore all'isolato o al comparto di appartenenza, le caratteristiche tipologiche e architettoniche e i limiti planimetrici e di altezza delle nuove costruzioni. Sono vietati di norma interventi di ricostruzione o ricomposizione architettonica in prossimità della cinta muraria urbana o di immobili o aree per i quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari volte a disciplinare le ricostruzioni, provvedendo in ogni caso all'individuazione delle unità storico-urbanistiche minime alle quali riferire gli studi e le ricerche propedeutici agli interventi ricostruttivi, la quale costituisce presupposto inderogabile al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;

c) aree e spazi non edificati:

sulle aree e sugli spazi non edificati pubblici o privati non sono ammessi, fatto salvo quanto disciplinato alle precedenti lettere *a)* e *b)* in materia di ripristino filologicamente documentato o di ricostruzione, nuovi edifici, costruzioni o manufatti. Sono vietate modifiche o alterazioni della morfologia del terreno effettuate mediante scavi, sbancamenti, livellamenti, riporti o modellazioni altimetriche, ad eccezione di quelli volti al ripristino di assetti o contesti storicamente documentati o al riordino di situazioni che, pure in difetto di testimonianze attendibili della loro facies originaria, siano caratterizzati da incuria o abbandono. È vietata in ogni caso la realizzazione, su suolo pubblico o privato, di rampe di accesso carrabili, poste a servizio di qualsiasi vano o locale, totalmente o parzialmente interrato, situate esternamente alla sagoma degli edifici;

d) pavimentazioni e recinzioni:

le pavimentazioni esterne tradizionali annesse agli edifici e alle costruzioni residenziali, commerciali o produttive (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione o delimitazione (muri, staccionate, barriere) che siano espressione della tradizione locale sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi;

e) impianti tecnologici e infrastrutture di comunicazione:

è ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, purché non ne alterino o ne peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono comportare l'installazione di elementi tecnologici o impiantistici esterni, salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei ad impedirne totalmente la vista dagli spazi pubblici. Le antenne televisive sugli edifici e sulle costruzioni sono realizzate ricorrendo a sistemi centralizzati. Le antenne paraboliche trovano collocazione, laddove possibile, su corpi ribassati, nicchie, falde di copertura poco visibili dagli spazi pubblici e ricorrendo, comunque, ad accorgimenti che ne mitighino la percezione, con riferimento, in particolare, alle vedute godibili da punti di vista panoramici situati sulle mura e sulle fortificazioni urbane. È vietata in ogni caso l'installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e di ripetitori di qualsiasi tipo, caratteristiche e dimensioni;

f) viabilità, spazi e verde:

la viabilità e gli spazi pubblici storici (strade, vicoli, piazze, slarghi, confluenze stradali, scalinate, gradonate), sono conservati nel loro tracciato e nelle loro componenti distintive, con riferimento particolare alla geometria e ai limiti della sede stradale, alle inclinazioni e alle pendenze, ai marciapiedi, alle pavimentazioni, ivi comprese quelle conservatesi al disotto delle superfici o dei manti attuali. All'interno della cinta muraria urbana trecentesca il restauro o il rifacimento delle pavimentazioni è effettuato con l'impiego di materiali e tecniche di posa di tipo tradizionale, con l'esclusione di asfaltature o rivestimenti cementizi e con riferimento, in ogni caso, agli esempi conservatisi o ricostruibili attraverso la documentazione iconografica o archivistica. Tombini, chiusini e griglie stradali in ghisa, ferro o pietra, realizzati anteriormente al 1940, sono conservati e mantenuti in sito. I medesimi elementi di nuova installazione sono di forma, dimensione e materiale simile a quelli impiegati tradizionalmente. In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari volte a disciplinare la conservazione e il restauro della viabilità e degli spazi pubblici storici e delle loro pavimentazioni. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;

le aree verdi, pubbliche o private, sono censite e mantenute, fatta salva l'ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato, previa definizione delle specie impiegabili per il restauro o la sostituzione. Le essenze arboree e floristiche autoctone e di maggior pregio sono conservate, provvedendo al loro

mantenimento e alla effettuazione delle operazioni fitosanitarie necessarie, fatti salvi gli interventi di ceduazione o di sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate necessari, ricorrendo in tali casi ad essenze appropriate;

g) arredo urbano, illuminazione pubblica, vetrine e insegne degli esercizi commerciali:

è prescritto di norma il restauro o il ripristino degli elementi, realizzati anteriormente alla metà del novecento, ricomprendibili nella nozione di arredo urbano, quali, ad esempio, insegne, vetrine, cancellate, chioschi, lampioni, fontane, esedre, edicole religiose. Gli apparecchi illuminanti pubblici in ferro o in ghisa, a stelo o a mensola, sono conservati, restaurati e rimessi in funzione, fatti salvi gli adeguamenti tecnologici necessari. Quelli di nuova fornitura o installazione devono armonizzarsi con il contesto, riproponendo, di preferenza, modelli storici;

è assicurato il ripristino, adeguatamente orientato dallo studio della documentazione d'archivio, delle dimensioni e delle forma delle aperture delle vetrine degli esercizi commerciali ubicati negli edifici e nelle costruzioni di cui alla precedente lettera *a)*, con riferimento particolare al contenimento della dimensione ininterrotta delle superfici vetrate. In tali casi gli infissi esterni degli esercizi sono realizzati, di norma, in ferro verniciato o in legno, con esclusione di materiali plastici o sintetici, alluminio anodizzato o leghe metalliche in genere. In tutti i casi le vetrine e le insegne non possono sporgere dal filo della parete esterna e occupare, anche solo parzialmente, la superficie muraria della facciata o del sottoportico ma devono essere contenute entro il vano dell'apertura. Gli elementi esteriori degli esercizi commerciali che, per caratteristiche o epoca di realizzazione, siano espressione significativa della storia della comunità e dei luoghi, sono restaurati al fine di assicurarne il mantenimento delle forme, dei materiali e delle coloriture, indipendentemente da eventuali mutamenti di destinazione dei locali o degli spazi cui si riferiscono.

In sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari sugli elementi di arredo, sull'illuminazione pubblica, sulle vetrine e sulle insegne degli esercizi commerciali. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, le quali assicurano la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento relativo;

h) servizi e impianti a rete:

negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete sono impiegate in via esclusiva canalizzazioni interrate. L'apertura di tracce di qualsiasi genere sulle murature esterne degli edifici e delle costruzioni di cui alla precedente lettera *a)*, sia a faccia vista sia intonacati, è vietata. Per i soli lavori che prevedono il rifacimento dell'intonaco esterno è consentito l'incasso di tubature o canalizzazioni, a condizione che tali interventi, ivi compresa l'esecuzione di raccordi o diramazioni, non intacchino le murature. Le canalizzazioni a vista su facciate esterne o interne sono consentite solo laddove non alterino l'estetica degli edifici o delle costruzioni di cui alla precedente lettera *a)*. Le colonne montanti degli impianti non possono essere addossate alle facciate dei medesimi edifici o delle costruzioni prospicienti le vie o gli spazi pubblici;

i) area collinare interna ed esterna alla cinta muraria:

devono essere assicurati la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche, il recupero e il miglioramento dello stato dei luoghi, con riferimento particolare alle componenti morfologiche e vegetazionali. Gli elementi rappresentativi dell'identità dei luoghi e delle trasformazioni intervenute ad opera dell'uomo (muri a secco, terrazzamenti, selciati, lastricati, ammattonati) sono mantenuti e restaurati. Sono consentite ricostruzioni localizzate di muri di contenimento con pietrame locale di idonea qualità e pezzatura, purché documentate da idonei studi storico-antropologici e tecnico-scientifici. In corrispondenza dei sentieri e dei percorsi collinari sono vietate rettifiche, mutamenti di sede o andamento, asfaltature e recinzioni che ne interrompano o ne compromettano la continuità o l'ambientazione;

l) insegne e cartelli pubblicitari:

è fatto divieto di collocare insegne, cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità, fatti salvi quelli richiesti da manifestazioni o eventi a carattere strettamente temporaneo. Sono ammesse, in numero limitato, indicazioni turistiche.

Il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto provvederà alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, per il tramite del Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, provvederà alla trasmissione al Comune di Marostica del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alle relative planimetrie, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Il provvedimento 15 giugno 1915 di cui in premessa, emanato ai sensi dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è revocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Venezia, 22 febbraio 2012

Il direttore regionale: SORAGNI

ALLEGATO

Ministero per i beni e le attività culturali
-
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto

MAROSTICA (Vicenza)
Planimetria dell'area sottoposta a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Allegato al provvedimento
22 febbraio 2012

ALLEGATO

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico della città di Marostica (Vicenza)

IL SOPRINTENDENTE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-*bis*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce al direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici di cui all'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto dirigenziale generale 27 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010, registro 2 foglio 23, con il quale è stato conferito all'arch. Gianna Gaudini l'incarico di livello dirigenziale non generale di Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 15 giugno 1915, con il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, si statuisce, «considerata la necessità di assicurare la prospettiva delle Mura e del Castello di Marostica da nuove costruzioni vicine, che potrebbero offenderla», il divieto di «ogni nuova costruzione, ampliamento o soprelevazione dei fabbricati attualmente esistenti», identificati dalle particelle immobiliari enumerate nel medesimo provvedimento, tutte ricadenti nel Comune di Marostica;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica istruzione 14 febbraio 1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica, «perché con le sue antiche mura civiche ed il suo verde pendio oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, costituisce un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale»;

Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 21 giugno 1975, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Marostica «costituenti un quadro panoramico di interesse unico», in quanto «la visione di tale quadro può essere goduta da numerosi punti di vista accessibili al pubblico. Si può così ammirare lo spettacolo delle colline adagiate ai piedi delle Prealpi venete, noto al mondo degli amatori e dei cultori attraverso le pitture di Jacopo e Francesco Bassano»;

Vista la nota prot. 614554 del 23 novembre 2010, con la quale la Regione del Veneto ha chiesto alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto di valutare l'opportunità di avviare il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone e degli immobili oggetto del succitato provvedimento 15 giugno 1915, ai sensi degli articoli 139, 140 e 141 del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerata la necessità di dichiarare, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 42/2004, il notevole interesse pubblico del centro storico di Marostica, per i motivi indicati di seguito, dettando altresì la specifica disciplina intesa ad assicurare, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 141-*bis* del decreto legislativo n. 42/2004, alla integrazione, con la specifica disciplina di cui al citato art. 140, comma 2, del medesimo decreto legislativo, del contenuto del succitato provvedimento ministeriale 14 febbraio 1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica;

Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 in ordine a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi;

Considerato che la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica di cui al più volte citato provvedimento 14 febbraio 1959, conserva efficacia a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 157, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che l'area del centro storico della città di Marostica (Vicenza) è delimitata come segue: a nord da via Cansignorio della Scala, a partire dall'incrocio di questa con via Roveredo Alto, quindi dal sentiero di Val di Botte, con esclusione delle sedi stradali; a est dal medesimo sentiero, proseguendo per via Prospero Alpino, quindi per via Pizzamano, fino all'incrocio con via Stazione, con esclusione delle sedi stradali; a sud da via Stazione, comprendendo l'area adibita a parcheggio e con esclusione della sede stradale, risalendo in direzione nord-ovest lungo il confine del parcheggio, fino all'unione con la linea immaginaria tracciata in direzione nord-est dallo spigolo sud-est del castello inferiore, quindi seguendo la sagoma di quest'ultimo, prima in direzione parallela a via Stazione poi in direzione nord-ovest, fino all'incrocio con la linea immaginaria tracciata parallelamente alla via suddetta dallo spigolo sud-est del rivellino, comprendendo il medesimo rivellino, seguendo via Stazione e proseguendo per via 4 novembre fino all'incrocio con via Rimembranza, con esclusione delle sedi stradali; a ovest, dalla citata via Rimembranza, quindi da via Cangrande della Scala, con esclusione delle sedi stradali, fino all'incontro con via Cansignorio della Scala;

Ritenuto che l'area delimitata come sopra e rappresentata nell'unita planimetria presenti il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi di seguito elencati;

Gli ultimi decenni della signoria scaligera, dalla peste nera (1348-50) al 1387, anno in cui i Visconti conquistano Verona e Vicenza, sono ritenuti un periodo di regressione e di decadenza economico-politico dello stato veronese, che si riduce a coincidere territorialmente con queste due sole città dopo aver raggiunto, nel 1336, la fase di massima espansione, comprendente - oltre a tutto il Veneto di terraferma - Brescia, Parma e Lucca.

In questo periodo si tracciano, e si pongono rapidamente in attuazione, le coordinate di una riorganizzazione produttiva e demografica di numerosi centri medi e piccoli, cui corrisponde, per la capitale, un'azione di incisiva trasformazione della piazza cittadina, espressione di una profonda revisione di rapporti tra signoria e classi mercantili e imprenditoriali.

Per il territorio, nell'adeguarsi alla generale tendenza alla concentrazione della popolazione sopravvissuta alla peste nei centri urbani, le scelte della signoria veronese presentano aspetti di particolare interesse progettuale, che si esprimono principalmente nella rifondazione urbanistica o nell'ampliamento di un determinato numero di centri in cui vengono potenziate e insediate le attività economicamente più importanti, tra le quali l'industria della lana e l'agricoltura intensiva.

Questo programma di ristrutturazioni insediative a fini industriali, produttivi e commerciali - che si concentra tra i decenni quinto e ottavo del trecento, riguarda una pluralità di centri: da Vicenza a Villafranca,

da vari abitati portuali sul lago di Garda (Torri del Benaco, Lazise) a Soave e Marostica. La componente pianificatoria si esprime attraverso un disegno urbanistico di grande chiarezza formale, dotato di modesti margini di interferenza con la struttura militare.

I centri di rifondazione scaligera esprimono una vasta gamma di capacità progettuali, spesso riconducibili in modo documentato a singole figure di architetti, nella quale prevale non tanto l'applicazione di un modello di «città fondata», quanto la sperimentazione - nella diversità delle situazioni di partenza - di metodi di pianificazione articolati e flessibili, accomunati da una paragonabile chiarezza di presupposti culturali e di strumenti tecnico - espressivi.

Gli interventi oscillano dall'addizione, nella quale alla rigorosità dell'impianto geometrico e stradale corrisponde la medesima cura nella definizione dei collegamenti con la città antica (Vicenza), alla totale rifondazione che implica un vero e proprio rovesciamento della configurazione medievale (Marostica), per finire con un ampliamento dell'esistente che, pur sovrastando quantitativamente il vecchio nucleo, ne rispetta e ne valorizza le caratteristiche storico - urbanistiche originarie (Soave).

In questo contesto la componente difensiva dei centri scaligeri appare preordinata non tanto alla sicurezza del territorio quanto a proteggere con recinti fortificati le specifiche e vitali attività insediative con l'appoggio di norme giuridiche e provvedimenti per favorire l'immigrazione, la costruzione di case, le attività agricole e industriali.

Nella costruzione del borgo di Vicenza (1372 - 1385), che rappresenta uno degli esempi più raffinati ed avanzati della cultura pianificatoria scaligera, acquista un rilievo particolare il dato della presenza dei carmelitani - equiparati da Innocenzo IV ai mendicanti - che si rileva uno dei fattori decisivi dell'ampliamento della città verso occidente, tanto sotto il profilo organizzativo quanto sotto quello della creazione di un adeguato riferimento monumentale per il nuovo quartiere, raggiunta con la costruzione della chiesa e del convento.

La connessione tra espansione e specifiche iniziative imprenditoriali è dimostrata non solo dalla configurazione degli isolati quadrangolari, caratterizzati da una flessibilità insediativa che consente edificazioni di tipo abitativo, industriale e di servizio, capaci di occupare gradualmente gli spazi liberi senza compromettere la sopravvivenza progettuale del piano, ma dall'emanazione contemporanea (1371) di norme a favore del lanificio vicentino.

Un documento del 1385, dopo aver attribuito ad Antonio della Scala la costruzione del borgo murato, sottolinea che la necessità di investire i carmelitani della cura parrocchiale del «*suburbio quod dicitur Porta Nova*» discende dall'impossibilità di costruire *«multis de causis […] ecclesia secularem»*. Nel quartiere «*multe domus sint intra ambitum dicti muri de novo constucte et continue construantur et in futuro construi sperentur pro habitatione hominum et persona rum*».

La distribuzione di questa case entro l'impianto del quartiere, impostato su una rete di strade ad andamento quasi perfettamente rettilineo, secondo uno schema a croce elegantemente raccordato con il borgo più antico, avviene con modalità che in parte sfuggono - rispetto ai centri minori di rifondazione (Marostica, Soave) - alla preminenza degli allineamenti lungo le strade principali a scapito di quelle secondarie, con la connessa emarginazione del «vicolo di servizio» e l'inutilità di soluzioni edilizie angolari. Tale gerarchia lascia il posto ad un'uniforme distribuzione delle case lungo tutte le strade di piano - principali e secondarie - più prossime al collegamento tra vecchio e nuovo borgo e al convento carmelitano, secondo un criterio che neppure l'apertura di una nuova porta dal lato opposto della strada principale (1392), riuscirà a modificare in modo apprezzabile. Il progetto urbanistico scaligero si deve ad un architetto Giovanni, forse individuabile in Giovanni da Ferrara, costruttore dei ponti veronesi delle Navi e, probabilmente, di Castelvecchio.

Nel caso di Marostica, pressoché contemporaneo a Vicenza, si deve parlare non tanto di ristrutturazione e di ampliamento, per quanto radicali, del centro abitato preesistente soltanto paragonabili a quelli - per esempio - di Soave, ma di una vera e propria rifondazione urbanistica che implica il rovesciamento della struttura dell'abitato medievale e il riassorbimento di alcune preesistenze sull'area toccata dall'espansione.

La rifondazione si esprime attraverso un processo di trasformazione globale complessivamente assai rapida, che tocca tutte le componenti dell'assetto della comunità originaria e comporta sia la schiacciante affermazione del tracciato urbanistico moderno - imperniato su elementi di straordinaria chiarezza progettuale e formale, quali la strata magna, la grande piazza centrale e la maglia regolare degli isolati - sia il completo appiattimento della precedente organizzazione civile, produttiva ed ecclesiastica.

Uno storico locale del Settecento è stato il primo ad affermare con esattezza che Consignorio della Scala «fu quello che trasportò Marostica nel sito ch'è di presente […] circondandola di muraglie e lasciando l'antiche case per Borgo della medesima».

L'antica pieve, con una parte considerevole del vecchio insediamento, viene isolata all'esterno del tracciato delle mura, in una posizione priva di relazioni con il nuovo centro, e subisce un'irreversibile erosione della propria influenza che tocca l'apice del quattrocento, quando un'ulteriore emarginazione deriva prima dall'insediamento delle agostiniane a S. Gottardo (1470), poi da quello dei minori osservanti nel complesso già umiliato di S. Sebastiano (1485).

Le modalità di affermazione della nuova organizzazione ecclesiastica registrano a Marostica una situazione più complessa e contrastata di quella di Vicenza. Un decennio dopo l'inizio della costruzione delle mura (1372), in una fase di presumibile assestamento dell'urbanizzazione della nuova città, viene costruita (1383) con l'assenso del vescovo di Padova, affiancato dal suo vicario francescano, la cappella di S. Antonio.

È probabile che il tentativo francescano di insediarsi a Marostica, già in precedenza dotata di una tradizione manifatturiera nel settore della lana, ulteriormente e massicciamente potenziato dagli Scaligeri, sia stato ostacolato dall'azione del locale convento umiliato di S. Sebastiano, nelle cui mani doveva essere almeno parte dell'industria cittadina e di cui non è azzardato presumere una fattiva partecipazione, come in molte altre circostanze documentate, alle operazioni di esproprio, misurazione e tracciamento del nuovo centro.

Di grande interesse risultano le caratteristiche tecniche dell'insediamento urbanistico di Marostica, che sembra rappresentare un ennesimo esperimento scaligero di creazione di una comunità a base agro - industriale, adeguatamente protetta da un sistema di mura e di punti fortificati solo apparentemente decisivo per la definizione planimetrica dell'insediamento civile, rispetto al quale, e non viceversa, si rivela riferito e subordinato anche nelle parti apparentemente meno «controllate» e più condizionate dalla morfologia del sito, come per esempio nel tracciato delle mura sul colle.

La verifica geometrica dell'impianto delle mura e l'individuazione del centro di «proiezione», richiamano tra i molti possibili il caso - di alcuni decenni precedente - di Montagnana, nel territorio padovano, con il quale condividono la posizione presso la piazza del punto di tracciamento degli allineamenti tra i punti omologhi della cinta coincidenti con le torri.

Il disegno delle strade e degli isolati, anche per alcune preesistenze, appare definito con minor rigore e sicurezza rispetto alla *crux* del quartiere vicentino di Porta Nuova: permangono alcune percepibili curvature «arcaiche» nel profilo delle strade, anche di quella principale, e nei lati lunghi della piazza, i cui accessi stradali in tangenza richiamano modelli urbanistici francesi (le bastides) piuttosto che italiani, rafforzando nel contempo - in analogia a molti di quelli - il carattere imprenditoriale e civile della ristrutturazione, rispetto alla quale il peso della componente ecclesiastica appare in questa fase complessivamente marginale, con l'unica chiesa defilata e posta a considerevole distanza dalla piazza stessa.

Ciò premesso l'apporto delle bastides al disegno urbanistico di Marostica sembra rappresentare più un complesso di esperienze ormai sedimentato e rielaborato che un esplicito ascendente, come sembra indicare l'apporto «italiano» del dato prospettico, già «segretamente» percepibile nella ricomposizione unitaria delle tracce degli allineamenti delle torri ed ulteriormente apprezzabile, come in un'infinità di città e di centri minori, nella deformazione romboidale degli isolati e nella configurazione trapezoidale - «mirata» sul palazzo fortificato inferiore - della piazza.

Una considerazione di rilievo riguarda, anche con la conferma di alcuni disegni piuttosto tardi, una disposizione delle case trecentesche che interessa esclusivamente i lati brevi dei lotti e quelli della piazza, trascurando le possibilità insediative lungo le strade di attraversamento trasversale della *strata magna*, concepite in genere come percorsi di

servizio agli appezzamenti retrostanti le case piuttosto che, forse con la sola eccezione dell'attuale via S. Antonio, come effettivi spazi urbani.

Tale impostazione comporta l'adozione di tipologie irregolari lungo l'intero sviluppo della fronte utile e negli stessi angoli, caratterizzate da setti murari molto allungati con giaciture raramente ortogonali al profilo su strada. Tutte le case prospicienti la piazza e la gran parte di quelle allineate sul lato settentrionale della strada principale sono dotate di portico, a costituire, nell'insieme, un modello destinato a grande diffusione e fortuna nella tradizione urbana medievale.

L'insediamento di Marostica rappresenta dunque, per le ragioni suesposte, un esempio di centro urbano trecentesco nel quale la configurazione dell'abitato e lo sviluppo delle mura, modellatesi armoniosamente sull'orografia dei luoghi, concorrono a formare un esempio di grande interesse per la tradizione urbanistica tardo medievale, arricchendo esteticamente il paesaggio dell'area prealpina veneta.

Considerato che, ai fini della tutela paesaggistica dell'area suindicata, è necessario dettare, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/200, la disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato prevista dagli articoli 136 e 143 del medesimo decreto legislativo, la quale costituisce parte integrante del piano paesaggistico e, come tale, non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo;

Formula la seguente proposta

L'area del centro storico della città di Marostica (Vicenza), delimitata come sopra e rappresentata nell'unita planimetria, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

Nella predetta area, assoggettata a dichiarazione di notevole interesse pubblico, vige la disciplina seguente, dettata ai sensi dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato, la quale costituisce parte integrante del piano paesaggistico di cui agli articoli 136 e 143 del medesimo decreto legislativo e, come tale, non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.

La medesima disciplina, ai sensi dell'art. 141-*bis* del decreto legislativo n. 42/2004 integra il contenuto del succitato provvedimento 14 febbraio 1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stato dichiarato il notevole interesse pubblico della zona soprastante il centro storico di Marostica:

a) edifici e costruzioni appartenenti al tessuto edilizio storico:

gli edifici o le costruzioni eseguiti anteriormente al 1940, i quali, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, hanno mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia appartenenti a tale periodo, non possono essere oggetto di demolizione, ampliamento planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di interventi che ne alterino comunque le caratteristiche o il rapporto con il tessuto insediativo, ferma restando l'ammissibilità del loro restauro o del loro ripristino filologicamente documentato, da comprovare mediante idonei studi o elaborati tecnico-scientifici;

gli interventi manutentivi, conservativi, di ripristino o di restauro, come definiti dalle disposizioni vigenti in materia edilizia e di beni culturali e paesaggistici, sono effettuati, di regola, con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali. È consentita la demolizione di parti, elementi o strutture di esecuzione recente estranei alle caratteristiche esteriori degli edifici o delle costruzioni, individuati a seguito di idonei studi o elaborati tecnico-scientifici. Non sono ammessi interventi diversi dalla manutenzione o dal restauro degli elementi costitutivi o accessori, quali, ad esempio, porticati, scale esterne, logge, balconi o poggioli, se non laddove rispondano all'esigenza di un restauro filologicamente documentato, e la cancellazione o il danneggiamento di decorazioni pittoriche o a rilievo e la rimozione o l'alterazione di insegne, targhe o iscrizioni anteriori al 1940. Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario intervenire sugli elementi architettonici o strutturali esteriori si applicano le «Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007»;

in deroga alle disposizioni precedenti è consentita, in via eccezionale, la demolizione di edifici o di costruzioni che risponda prioritariamente all'esigenza di conservare, restaurare o valorizzare immobili dei quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004, con riferimento particolare al complesso delle mura cittadine e alle sue parti costitutive;

gli edifici o le costruzioni in stato rovinoso possono essere ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che si siano parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura stratigrafica dell'esistente o mediante idonea documentazione storica o iconografica, purché tali ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali, siano compatibili con le parti preesistenti, non alterino il tessuto insediativo, non compromettano lo stato dei luoghi e non interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati;

la manutenzione, il consolidamento, il restauro, il ripristino o, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono eseguiti con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali. La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base di una valutazione analitica delle tecniche, dei materiali e delle loro successive trasformazioni ed evoluzioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo, è consentito solo se rispondente all'esigenza di un restauro filologico rigoroso. La rimozione degli intonaci antichi o tradizionali è di norma vietata. L'autorità amministrativa preposta al rilascio del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, può emanare, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari volte a disciplinare la manutenzione, il restauro e la conservazione delle facciate e delle superfici esterne degli edifici mediante prescrizioni sulle tecniche, i materiali, le colorazioni, il trattamento degli elementi lignei, metallici, laterizi, litici e cementizi, la conservazione delle decorazioni e delle parti decorative, ferme restando le attribuzioni e le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali;

la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono eseguiti in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese alla conservazione degli elementi accessori o decorativi (comignoli, pinnacoli, gronde, doccioni, banderuole), fatti salvi gli adeguamenti necessari alla loro impermeabilizzazione o coibentazione, con esclusione in ogni caso di modifiche delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Il rifacimento o la manutenzione dei manti di copertura sono eseguiti con tecniche e materiali che assicurino il mantenimento della situazione preesistente ovvero, laddove ciò non sia possibile od opportuno, facciano riferimento alla tradizione edilizia locale. Nella generalità dei casi è prescritto l'impiego di tegole in laterizio, con coppi concavi e convessi, messe in opera secondo le tecniche tradizionali, con l'eccezione dei casi in cui sia dimostrabile l'esistenza originaria di manti o rivestimenti diversi. In corrispondenza delle coperture non è consentita la realizzazione di altane, abbaini, finestre o balconi;

non è consentita la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti che comportino un'alterazione delle facciate, con esclusione, in ogni caso, di quelle prospicienti le vie o gli spazi pubblici, ferma restando l'ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato;

il rinnovo degli infissi e dei serramenti esterni (ante, oscuri, persiane) è sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento dell'omogeneità storica e tecnologica, con l'obbligo di impiegare materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale e il divieto di adoperare materiali plastici o sintetici, alluminio anodizzato o leghe metalliche in genere. I portoni, i portoncini, le cancellate, le inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di aperture o vani che siano espressione della tradizione locale, sono preferibilmente conservati o restaurati ovvero, laddove la conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali. L'installazione di tende o velari è consentita a condizione che gli stessi non occultino elementi architettonici o decorativi di pregio e non comportino un'alterazione estetica delle facciate;

b) edifici e costruzioni non appartenenti al tessuto edilizio storico:

gli edifici o le costruzioni non rientranti tra quelli di cui alla precedente lettera *a)*, fermi restando l'ammissibilità degli interventi manutentivi e il divieto di eseguire ampliamenti planimetrici o volumetrici e sopraelevazioni, possono essere demoliti, con o senza ricostruzione. La ricostruzione, effettuata in ogni caso senza aumenti di volume, è consentita laddove risponda ad una migliore qualità architettonica e a una maggiore compatibilità o integrazione con il tessuto insediativo storico, a condizione di non compromettere lo stato dei luoghi o interferire con prospettive, visuali o allineamenti consolidati. Le ricostruzioni si adeguano, di norma, al principio dell'allineamento dei prospetti principali lungo il limite stradale e al mantenimento libero da edificazioni degli spazi retrostanti, adottando tipologie congruenti con quelle storicamente caratterizzanti il centro storico cittadino, con riferimento particolare alle coperture, ai rapporti proporzionali tra altezza e larghezza, al sistema delle aperture, alle coloriture delle facciate. Le aree risultanti da demolizioni di edifici di cui non è ammessa la ricostruzione sono destinate a verde;

gli interventi di ricostruzione sono definiti sulla base di studi e ricerche volti a precisare, nell'ambito della corrispondente unità storico-urbanistica, di dimensione non inferiore all'isolato o al comparto di appartenenza, le caratteristiche tipologiche e architettoniche e i limiti volumetrici, planimetrici e di altezza delle nuove costruzioni. Sono vietati di norma interventi di ricostruzione o ricomposizione architettonica in prossimità della cinta muraria urbana o di immobili o aree per i quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'autorità amministrativa preposta al rilascio del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio può emanare, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari sulle ricostruzioni, ferme restando le attribuzioni e le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali. La predetta autorità provvede in ogni caso all'individuazione delle unità storico-urbanistiche minime alle quali riferire gli studi e le ricerche propedeutici agli interventi ricostruttivi, la quale costituisce presupposto inderogabile al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

c) aree e spazi non edificati:

sulle aree e sugli spazi non edificati pubblici o privati non sono ammessi, fatto salvo quanto disciplinato alle precedenti lettere *a)* e *b)* in materia di ripristino filologicamente documentato o di ricostruzione, nuovi edifici, costruzioni o manufatti. Sono vietate modifiche o alterazioni della morfologia del terreno effettuate mediante scavi, sbancamenti, livellamenti, riporti o modellazioni altimetriche, ad eccezione di quelli volti al ripristino di assetti o contesti storicamente documentati. È vietata in ogni caso la realizzazione, su suolo pubblico o privato, di rampe di accesso a rimesse, cantine o vani interrati;

d) pavimentazioni e recinzioni:

le pavimentazioni esterne tradizionali annesse agli edifici e alle costruzioni residenziali, commerciali o produttive (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione o delimitazione (muri, staccionate, barriere) che siano espressione della tradizione locale sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi;

e) impianti tecnologici e infrastrutture di comunicazione:

è ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, purché non ne alterino o ne peggiorino l'aspetto esteriore o la struttura e adottino ogni accorgimento utile a mitigarne la percezione e l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione non possono prevedere l'installazione di elementi esterni, salvo laddove questi non trovino collocazione su terrazze, balconi o poggioli idonei ad impedirne la vista. Le antenne televisive sugli edifici e sulle costruzioni sono realizzate ricorrendo a sistemi centralizzati. Le antenne paraboliche trovano collocazione, laddove possibile, su corpi ribassati, nicchie, falde di copertura poco visibili dagli spazi pubblici e ricorrendo comunque ad accorgimenti che ne mitighino la percezione, con riferimento, in particolare, alle vedute cittadine godibili da punti panoramici situati sulle mura urbane. È vietata in ogni caso l'installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e di ripetitori di qualsiasi tipo, caratteristiche e dimensioni;

f) viabilità, spazi e verde:

la viabilità e gli spazi pubblici storici (strade, vicoli, piazze, slarghi, confluenze stradali, scalinate, gradonate), sono conservati nel loro tracciato e nelle loro componenti distintive, con riferimento particolare alla geometria e ai limiti della sede, alle inclinazioni e alle pendenze, ai marciapiedi, alle pavimentazioni, ivi comprese quelle conservatesi al disotto delle superfici o dei manti attuali. All'interno della cinta muraria il restauro o il rifacimento delle pavimentazioni è effettuato con l'impiego di materiali e tecniche di posa di tipo tradizionale, con l'esclusione di asfaltature o rivestimenti cementizi e con riferimento, in ogni caso, agli esempi conservatisi o ricostruibili attraverso la documentazione iconografica o archivistica. Tombini, chiusini e griglie stradali in ghisa, ferro o pietra, realizzati anteriormente al 1940, sono conservati e mantenuti in sito. I medesimi elementi di nuova installazione sono di forma, dimensione e materiale simile a quelli impiegati tradizionalmente. L'autorità amministrativa preposta al rilascio del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio può emanare, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari sulla conservazione e il restauro della viabilità e delle pavimentazioni, ferme restando le attribuzioni e le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali;

le aree verdi, pubbliche o private, sono censite e mantenute, fatta salva l'ammissibilità di interventi volti al loro ripristino filologicamente documentato, previa definizione delle specie impiegabili per il restauro o la sostituzione. Le essenze arboree e floristiche autoctone e di maggior pregio sono conservate, provvedendo al loro mantenimento e alla effettuazione delle operazioni fitosanitarie necessarie, fatti salvi i necessari interventi di ceduazione o di sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate, ricorrendo in tali casi ad essenze appropriate;

g) arredo urbano, illuminazione pubblica, vetrine e insegne degli esercizi commerciali:

è prescritto di norma il restauro o il ripristino degli elementi, realizzati anteriormente al 1940, ricomprendibili nella nozione di arredo urbano, quali, ad esempio, insegne, vetrine, cancellate, chioschi, lampioni, fontane, esedre, edicole religiose. Gli apparecchi illuminanti pubblici in ferro o in ghisa, a stelo o a mensola, sono conservati, restaurati e rimessi in funzione, fatti salvi gli adeguamenti tecnologici necessari. Quelli di nuova fornitura o installazione devono armonizzarsi con il contesto, riproponendo, di preferenza, modelli storici;

è assicurato il ripristino, adeguatamente orientato dallo studio della documentazione iconografica d'archivio, delle dimensioni e delle forma delle aperture delle vetrine degli esercizi commerciali ubicati negli edifici e nelle costruzioni di cui alla precedente lettera *a)*, con riferimento particolare al contenimento della dimensione ininterrotta delle superfici vetrate. In tali casi gli infissi esterni degli esercizi sono realizzati, di norma, in ferro verniciato o in legno, con esclusione di materiali plastici o sintetici, alluminio anodizzato o leghe metalliche in genere. In tutti i casi le vetrine e le insegne non possono sporgere dal filo della parete esterna e occupare, anche solo parzialmente, la superficie muraria della facciata o del sottoportico ma devono essere contenute entro il vano dell'apertura. Gli elementi esteriori degli esercizi commerciali che, per caratteristiche o epoca di realizzazione, siano espressione significativa della storia della comunità e dei luoghi, sono restaurati al fine di assicurarne il mantenimento delle forme, dei materiali e delle coloriture, indipendentemente da eventuali mutamenti di destinazione dei locali o degli spazi cui si riferiscono;

l'autorità amministrativa preposta al rilascio del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio può emanare, in attuazione della presente lettera, norme regolamentari sugli elementi di arredo, ferme restando le attribuzioni e le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali;

h) servizi e impianti a rete:

negli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, allaccio o posa degli impianti e dei servizi urbani a rete sono impiegate in via esclusiva canalizzazioni interrate. L'apertura di tracce di qualsiasi genere sulle murature esterne degli edifici e delle costruzioni di cui alla precedente lettera *a)*, sia a faccia vista sia intonacati, è vietata. Per i soli lavori che prevedono il rifacimento dell'intonaco esterno è consentito l'incasso di tubature o canalizzazioni, a condizione che tali interventi, ivi compresa l'esecuzione di raccordi o diramazioni, non intacchino le murature. Le canalizzazioni a vista su facciate esterne o interne sono

consentite solo laddove non alterino l'estetica degli edifici o delle costruzioni di cui alla precedente lettera *a)*. Le colonne montanti degli impianti non possono essere addossate alle facciate dei medesimi edifici o costruzioni prospicienti le vie o gli spazi pubblici;

i) area collinare interna ed esterna alla cinta muraria:

devono essere assicurati la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche, il recupero e il miglioramento dello stato dei luoghi, con riferimento particolare alle componenti morfologiche e vegetazionali. Gli elementi rappresentativi dell'identità dei luoghi e delle trasformazioni intervenute ad opera dell'uomo (muri a secco, terrazzamenti, selciati, lastricati, ammattonati) sono mantenuti e restaurati. Sono consentite ricostruzioni localizzate di muri di contenimento con pietrame locale di idonea qualità e pezzatura, purché documentate da idonei studi e elaborati tecnico-scientifici. In corrispondenza dei sentieri e dei percorsi collinari sono vietate rettifiche, mutamenti di sede o andamento, asfaltature e recinzioni che ne interrompano o ne compromettano la continuità;

l) insegne e cartelli pubblicitari:

è fatto divieto di collocare insegne, cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità, fatti salvi quelli richiesti da manifestazioni o eventi a carattere strettamente temporaneo. Sono ammesse, in numero limitato, indicazioni turistiche.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, provvederà alla trasmissione al Comune di Marostica della presente proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, ai fini degli adempimenti di cui al precedente art. 139, comma 1, e a dare comunicazione della stessa alla provincia interessata.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza provvederà altresì alla pubblicazione della notizia della presente proposta e della sua intervenuta pubblicazione all'albo pretorio del comune interessato su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su uno a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela, come previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004.

Avverso la presente proposta è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni.

Verona, 22 agosto 2011

Il soprintendente: GAUDINI

12A02375

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

DECRETO RETTORALE 16 febbraio 2012.

Emanazione dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 240/2010 ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che le Università statali provvedano entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore, a modificare i propri statuti secondo quanto disciplinato dalla legge stessa;

Richiamati i commi 5, 6, 7 dell'art. 2 della predetta legge n. 240/2010 che disciplinano in prima applicazione le modalità di predisposizione e adozione dello Statuto, nonché l'invio al MIUR che esercita il controllo previsto all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

Vista la proposta di adozione del nuovo Statuto dell'Università degli studi di Bergamo, adeguato ai sensi della legge n. 240/2010, approvata con deliberazione del 5 luglio 2011 dal Senato accademico, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 5 luglio 2011;

Vista la nota del MIUR prot. n. 349/SEGR/DGUS/11 del 25 novembre 2011 nella quale vengono formulate alcune osservazioni;

Vista la delibera del Senato accademico del 25 gennaio 2012 che, tenuto conto delle osservazioni formulate dal MIUR, ha approvato l'adozione definitiva del nuovo Statuto dell'Università degli studi di Bergamo, adeguato ai sensi della legge n. 240/2010, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2012;

Richiamato l'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989 che dispone che gli Statuti delle Università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Bergamo, adeguato ai sensi della legge n. 240/2010, nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Lo Statuto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

All'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato il vigente Statuto dell'Università degli studi di Bergamo, da ultimo approvato con decreto rettorale prot. n. 20714/I/002 del 15 ottobre 2010.

Bergamo, 16 febbraio 2012

Il rettore: PALEARI

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I

PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1
Natura giuridica e finalità istituzionali

1. L'Università degli Studi di Bergamo - di seguito denominata Università o Ateneo - è una istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, che persegue senza scopi di lucro la finalità della formazione intellettuale e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. In attuazione dell'art. 33 della Costituzione, l'Università ha autonomia statutaria, didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile nei limiti della legislazione vigente.

3. L'Università è una comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale amministrativo e tecnico e di servizio. Essa persegue i propri fini nel rispetto e per la promozione della persona umana, con il concorso responsabile di tutte le componenti.

4. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, l'Università favorisce sia il confronto ed il rapporto con le realtà istituzionali, sociali, culturali e produttive locali, nazionali ed internazionali, sia progetti di sviluppo interuniversitario nell'ambito delle politiche della cooperazione internazionale.

Art. 2
Attività didattica, di ricerca e internazionalizzazione

1. Nell'ambito delle proprie finalità l'Università svolge l'attività didattica e organizza le relative strutture al fine di perseguire la qualità più elevata di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalla disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.

2. L'Università rilascia titoli di studio relativi ai vari livelli di formazione universitaria, in conformità a quanto previsto dalla legge e nelle forme e modalità disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

3. L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento dei titoli di primo e di secondo livello e disciplinati da appositi regolamenti.

4. L'Università istituisce, organizza e promuove attività di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale, rivolte anche a soggetti esterni.

5. Per la migliore efficacia dell'attività didattica l'Università organizza servizi didattici integrativi e di tutorato, oltre a sostenere l'effettuazione di stage e tirocini formativi.

6. L'Università può istituire borse di studio per cittadini italiani e stranieri, posizioni cosiddette di *visiting student*, *visiting scholar* e *visiting professor*, nonché borse di studio, premi di operosità scientifica, sussidi per il tirocinio formativo e di avviamento al lavoro, per studenti meritevoli, diplomati, laureati, dottori di ricerca.

7. Nell'ambito delle proprie finalità l'Università svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica ed opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, sia per quanto attiene ai temi della ricerca, sia per quanto attiene ai metodi.

8. Nell'ambito delle proprie finalità l'Università promuove iniziative volte a sostenere l'internazionalizzazione, attraverso una maggiore mobilità del personale e degli studenti, l'attivazione di programmi integrati di studio, di iniziative di cooperazione con organismi nazionali e internazionali per la realizzazione di programmi di formazione e di ricerca e l'attivazione, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di insegnamenti e di corsi di studio in lingua straniera.

9. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali l'Università provvede all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione, ed assicura a quanti operano al suo interno l'effettivo esercizio delle libertà di insegnamento e di ricerca nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno è tenuto a norma di legge, di Statuto e di regolamenti.

10. L'Università fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, anche incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 3
Diritto allo studio

1. L'Università degli Studi di Bergamo, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e della vigente legge in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario e collabora a tale scopo con gli Enti territoriali nelle forme ritenute di volta in volta più idonee.

2. L'Università promuove il diritto allo studio e l'inclusione degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento.

3. L'Università concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla loro piena partecipazione alle attività universitarie.

4. L'Università riconosce, promuove, sostiene e pubblicizza le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi svolte in forme associative, di volontariato e di cooperazione, che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 4
Attività culturali, sportive e ricreative

1. L'Università riconosce, promuove, sostiene e pubblicizza, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative rappresentative, convenzionandosi con gli Enti pubblici e privati, nonché con le associazioni operanti in tali ambiti.

2. Il Comitato per lo sport universitario riconosce, promuove e coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonché ai programmi di sviluppo e di promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalle disposizioni vigenti.

3. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento di altre attività possono essere affidati in tutto o in parte mediante convenzioni al C.U.S.I., che provvede per il tramite del C.U.S. Bergamo.

Art. 5
Organizzazione dell'Università

1. L'organizzazione dell'Università è funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e deve assicurare un efficiente utilizzo delle strutture e dei servizi.

2. L'organizzazione dell'Università è ispirata ai seguenti principi:

- distinzione fra la funzione di indirizzo e di controllo che compete agli Organi di governo e la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, che spetta al Direttore Generale, ai Dirigenti e, nei limiti stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- gestione dell'attività sulla base di programmi e progetti;
- gestione per budget delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio centrali e periferiche.

Art. 6
Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Università, ferma restando l'esclusione di scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato.

2. L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero.

3. L'Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

4. L'Università provvede, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di servizi didattici, amministrativi ed assistenziali ad integrazione delle attività istituzionali svolte, nonché, a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di preparazione sia agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, sia ai concorsi pubblici, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.

5. L'Università, anche su proposta delle strutture didattiche e scientifiche interessate, può stipulare con Enti pubblici e privati:

- accordi per il finanziamento degli affidamenti e delle supplenze da attribuire nei limiti e con le modalità previsti dall'ordinamento universitario;
- accordi che abbiano per oggetto l'attivazione di cicli di esercitazioni;
- accordi per i lettorati di lingua straniera;
- accordi per attività di ricerca;
- accordi per il finanziamento di borse di studio di qualsiasi tipo e di incentivi per la ricerca anche a favore di cittadini stranieri;
- accordi per prestazioni professionali rivolte all'esterno e all'interno;
- accordi per attività di orientamento e di formazione e per ogni altra attività didattica, scientifica e di ricerca, volta anche allo sviluppo e alla formazione sul territorio.

6. L'Università riconosce e promuove la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, nel rispetto delle specifiche autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Art. 7
Risorse finanziarie

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, di altri Enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e di convenzioni.

3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.

4. Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Art. 8
Uguaglianza delle opportunità

1. L'Università garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, così come previsto dal Codice Etico e dalla normativa vigente.

Art. 9
Informazione

1. L'Università assicura adeguata pubblicizzazione a tutte le sue attività, garantendo la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.

2. E' garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Università, secondo le disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 10
Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La partecipazione dell'Università, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) attestazione del livello universitario dell'attività svolta, ad opera del Senato Accademico;
b) disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;
c) destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

3. Ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, nonché al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, l'Università può costituire, in qualità di Ente di riferimento, una Fondazione universitaria di diritto privato con la partecipazione di Enti, Associazioni ed Imprese.

La Fondazione è disciplinata da apposito Statuto, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

4. La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi della libertà e dell'autonomia organizzativa della ricerca e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza gratuita del marchio è consentita solo in occasione di manifestazioni celebrative e, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Generale. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse.

CAPO II

FONTI NORMATIVE

Art. 11
Statuto

1. Il presente Statuto è adottato nel rispetto delle norme che disciplinano il sistema universitario italiano ed è espressione fondamentale dell'autonomia funzionale dell'Università degli Studi di Bergamo secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

3. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte al Rettore dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dai Dipartimenti e dalla Consulta degli Studenti.

4. Le modifiche dello Statuto sono emanate con decreto del Rettore nel rispetto della normativa vigente ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 12
Codice Etico

1. Il Codice Etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e di responsabilità nei confronti dell'Istituzione universitaria.

2. Il Codice Etico si applica a tutta la comunità universitaria, formata dai docenti, dai ricercatori, dal personale tecnico e amministrativo e dagli studenti.

3. Il Codice Etico e le relative modifiche sono deliberate dal Senato Accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche del Codice Etico possono essere proposte al Rettore dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dai Dipartimenti, dalla Consulta degli Studenti, dal Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

4. Le norme del Codice Etico sono finalizzate ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. In caso di loro violazione il Codice prevede l'applicazione di una delle seguenti sanzioni, da applicarsi secondo i criteri di gradualità e proporzionalità:
- il biasimo orale;
- il biasimo scritto;
- il divieto di ricoprire incarichi istituzionali o la decadenza dai medesimi, nel caso di infrazione grave o recidiva.

5. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora esse non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, nel rispetto del principio del contraddittorio decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

6. Nei casi in cui la condotta integri non solo un illecito deontologico per violazione del Codice Etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli Organi deputati ai procedimenti disciplinari così come previsto dall'art. 32 dello Statuto.

7. Le sanzioni decise dal Senato Accademico sono applicate dal Rettore.

Art. 13
Regolamenti di Ateneo

1. Il Senato Accademico approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto i seguenti regolamenti di Ateneo e le relative modifiche:

a) Regolamento Generale di Ateneo, che definisce e disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento degli Organi centrali di Ateneo e dei Servizi di biblioteca, i criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e le procedure di elezione degli Organi di ogni ordine e grado dell'Università e delle rappresentanze in essi presenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, la cui elezione è disciplinata dal Regolamento degli Studenti;

b) Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli delle strutture didattiche e scientifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tra questi, in particolare, il Regolamento Didattico disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale; disciplina altresì, indicando i criteri generali, i servizi didattici integrativi, le attività culturali, formative e di aggiornamento, anche destinate a soggetti esterni alla propria comunità;

c) Regolamento degli Studenti, che fissa i criteri e le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche negli Organi in cui sia prevista la loro presenza per legge o per Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto i seguenti regolamenti di Ateneo e le relative modifiche:

a) Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, che disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale e l'attività negoziale in coerenza con le norme vigenti in materia.

3. Gli altri regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. I regolamenti che contengono parti di competenza del Senato Accademico e parti di competenza del Consiglio di Amministrazione devono essere approvati nella loro interezza da ambedue gli Organi.

4. Ove previsto dalla normativa vigente, i regolamenti sono trasmessi al Ministero che esercita il controllo di legittimità e di merito.

5. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito dal regolamento stesso.

Art. 14
Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche

1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal Regolamento Generale di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

2. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente Statuto, sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti. Gli stessi sono soggetti all'approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze. Sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 15
Organi centrali di Ateneo

1. Sono Organi centrali dell'Ateneo il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Nucleo di Valutazione.

CAPO I

IL RETTORE

Art. 16
Funzioni del Rettore

1. Al Rettore è attribuita la rappresentanza legale dell'Università. Spettano al Rettore le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università, da realizzarsi secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. In particolare spetta al Rettore:

a) la proposta del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo;

b) la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;

c) la convocazione e la presidenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche in seduta congiunta;

d) l'emanazione dello Statuto e dei regolamenti;

e) la proposta di nomina del Direttore Generale;

f) l'iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità definite dalla legge;

g) l'irrogazione della sanzione non superiore alla censura, secondo le modalità definite dalla legge e previo parere consultivo del Collegio di disciplina;

h) l'avvio dei procedimenti in caso di violazione del Codice Etico e la proposta al Senato Accademico della relativa sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;

i) la stipulazione degli accordi e dei contratti per i quali la legge, lo Statuto o i regolamenti non prevedano una diversa competenza;

l) l'assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie alle diverse strutture dell'Ateneo;

m) la vigilanza su tutte le strutture e i servizi di Ateneo e la formulazione di direttive per il buon andamento delle attività;

n) ogni altra funzione ed attività non espressamente attribuita ad altri Organi dallo Statuto.

3. Il Rettore può provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, salvo ratifica dell'Organo competente nella seduta immediatamente successiva e nei termini fissati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 17
Modalità di elezione del Rettore e durata del mandato

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione, in servizio presso le Università italiane.
Il mandato del Rettore è unico, non è rinnovabile e ha la durata di sei anni.

2. L'elettorato attivo è costituito:
- da tutti i professori e ricercatori di ruolo e a tempo indeterminato;
- dai ricercatori a tempo determinato. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,30;
- dal personale dirigente e amministrativo e tecnico a tempo indeterminato. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,20;
- dai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nelle Commissioni paritetiche studenti-docenti, nell'organo per il diritto allo studio e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo. I voti espressi sono ponderati moltiplicando ciascun voto per un coefficiente pari a 0,50.

3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, almeno 30 giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo fra il trentesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione.

4. Il Rettore è eletto a scrutinio segreto, nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validità delle votazioni successive alle prime due, è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il Rettore è nominato dal Ministro con proprio decreto ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

6. Qualora il Senato Accademico proponga al corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore, ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto, il Decano, o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, convocherà entro 30 giorni il corpo elettorale, affinché esso si pronunci in merito alla mozione. Nel caso in cui questa ottenga la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, il Decano, o il secondo professore in ordine di anzianità, indirà una nuova elezione.

Art. 18
Prorettori e delegati

1. Il Rettore nomina il Prorettore vicario scegliendolo tra i professori ordinari. Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Prorettore vicario esercita anche le eventuali funzioni che gli sono state delegate con decreto rettorale.

3. Il Prorettore vicario esercita le funzioni di Rettore nel caso di cessazione anticipata dall'ufficio da parte del Rettore in carica; tali funzioni vengono esercitate sino all'entrata in carica del nuovo Rettore eletto.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi anche di Prorettori delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto, nel quale vengono precisati i compiti e i settori loro affidati. I Prorettori delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i Prorettori delegati possono, su proposta del Rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli Organi dell'Università ed essere invitati alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Rettore può altresì conferire deleghe di specifiche funzioni a singoli docenti.

CAPO II

IL SENATO ACCADEMICO

Art. 19
Funzioni del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita tutte le funzioni relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e strutture didattiche e scientifiche.

2. In particolare spetta al Senato Accademico:

a) l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo;

b) l'approvazione dei regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli delle strutture didattiche e scientifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

c) l'approvazione del Codice Etico e delle relative modifiche, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

d) l'accertamento delle violazioni e la decisione sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione del Codice Etico, su proposta del Rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina;

e) lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di raccordo tra le strutture didattico-scientifiche;

f) sottoporre al corpo elettorale mozione di sfiducia al Rettore, da approvarsi con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Senato Accademico, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato del Rettore;

g) la predisposizione ed approvazione, prima dell'inizio di ogni anno accademico, della programmazione annuale dell'attività didattica, anche sulla base di proposte delle competenti strutture didattiche, entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione e previsti nel bilancio di previsione;

h) la determinazione dei criteri per la distribuzione dei professori e dei ricercatori fra le strutture didattiche e scientifiche.

3. Il Senato Accademico formula pareri obbligatori nelle materie richiamate al comma 1, in quelle previste dalla legge e in particolare in ordine:

a) al documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo;

b) al bilancio di previsione annuale e triennale e al conto consuntivo;

c) all'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture didattiche e scientifiche;

d) al conferimento dell'incarico di Direttore Generale;

e) alla proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti.

4. Il Senato Accademico formula pareri su qualsiasi argomento che il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

Art. 20
Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da n. 19 membri come di seguito indicato:

- il Rettore, che lo presiede;
  5 componenti eletti tra i Direttori di Dipartimento, rappresentanti delle diverse aree scientifico disciplinari dell'Ateneo; l'elettorato attivo spetta ai professori e ricercatori;
- 3 professori di prima fascia eletti dai professori di prima fascia dell'Ateneo;
- 3 professori di seconda fascia eletti dai professori di seconda fascia dell'Ateneo;
- 2 ricercatori eletti dai ricercatori dell'Ateneo;

- 3 rappresentanti degli studenti eletti con le modalità previste dal Regolamento degli Studenti;
- 2 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico eletti con le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che esercita anche le funzioni di segretario, i Direttori di Dipartimento che non sono già membri del Senato Accademico e il Prorettore vicario.

3. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno la metà dei membri con diritto di voto.
Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del Senato Accademico sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. Il Senato Accademico dura in carica tre anni. Il mandato di ciascun componente può essere immediatamente rinnovato una sola volta.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21
Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale, pluriennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.

2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) l'adozione del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

b) l'approvazione del documento di programmazione strategica pluriennale dell'Ateneo sulla base della proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico;

c) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo sulla base della proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, per gli aspetti di sua specifica competenza, prevedendone la relativa trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

d) il conferimento dell'incarico di Direttore Generale su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico;

e) la deliberazione in ordine all'attivazione o alla modifica di corsi, sedi e strutture didattiche e scientifiche, previo parere favorevole del Senato Accademico;

f) la deliberazione in ordine alla soppressione di corsi, sedi e strutture didattiche e scientifiche, previo parere del Senato Accademico;

g) la deliberazione in ordine ai procedimenti disciplinari relativamente ai professori e ai ricercatori universitari, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina;

h) l'approvazione, previo parere del Senato Accademico, della proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori da parte dei Dipartimenti, in ossequio alla programmazione triennale dell'Ateneo, che dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo della relativa spesa;

i) l'approvazione dei provvedimenti relativi alla contribuzione studentesca;

l) l'approvazione, in conformità alla programmazione strategica pluriennale, del piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo e dei relativi interventi attuativi.

3. Il Consiglio di Amministrazione esprime parere obbligatorio in ordine ai regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e scientifiche, nonchè al Codice Etico.

4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno una Giunta composta da cinque componenti, compreso il Rettore che la presiede.
Alla Giunta possono essere delegate specifiche materie di natura operativa e gestionale già definite in atti di programmazione, con esclusione di quelle elencate ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 22
Composizione e durata del mandato del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 11 membri come di seguito indicato:
- il Rettore, membro di diritto, che lo presiede;
- n. 2 rappresentanti degli studenti eletti con le modalità previste dal Regolamento degli Studenti;
- n. 8 componenti scelti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di una esperienza professionale di alto livello. Dovrà essere data una adeguata attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Tra questi, in particolare, dovranno essere individuati:
  - n. 3 consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai 3 anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
  - n. 5 consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.

2. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che esercita anche le funzioni di segretario, e il Prorettore vicario.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; il mandato dei consiglieri è di pari durata, salvo quello dei rappresentanti degli studenti che è di durata biennale.

4. Il mandato di ciascun componente può essere immediatamente rinnovato una sola volta.

5. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 23
Modalità di costituzione del Consiglio di Amministrazione

1. I consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo verranno individuati con la seguente modalità:

a) valutazione da parte del Rettore delle candidature raccolte, anche a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito, contenente le caratteristiche soggettive richieste. Nella valutazione il Rettore si avvarrà di un Comitato consultivo composto dal Sindaco di Bergamo, dal Presidente della Provincia di Bergamo e dal Presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bergamo, al fine di pervenire alla definizione di una rosa di candidati pari al doppio dei componenti da nominare;

b) individuazione e nomina dei componenti, nell'ambito della rosa di candidati definita nei termini di cui alla precedente lett. a), da parte del Rettore con proprio decreto, sentito obbligatoriamente il Senato Accademico.

2. I consiglieri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo verranno individuati con la seguente modalità:

a) pubblicazione di avviso sul sito dell'Ateneo contenente le caratteristiche soggettive richieste;

b) valutazione delle candidature pervenute da parte del Rettore, con l'assistenza di un Comitato consultivo composto dai Direttori di Dipartimento, al fine di pervenire alla definizione di una rosa di candidati pari al doppio dei componenti da nominare;

c) individuazione e nomina dei componenti, nell'ambito della rosa di candidati definita nei termini di cui alla precedente lett. b), da parte del Rettore con proprio decreto, sentito obbligatoriamente il Senato Accademico.

3. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici con riferimento a ciascuna componente.

CAPO IV

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 24
Funzioni del Direttore Generale

1. Al Direttore Generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo.

2. In particolare spetta al Direttore Generale:

a) curare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli Organi di governo e attribuire ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi gli incarichi e le responsabilità degli specifici progetti, definendo altresì gli obiettivi che gli stessi devono perseguire, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali;

b) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione;

c) svolgere l'attività di organizzazione e gestione del personale, compresi i rapporti sindacali e di lavoro;

d) dirigere, coordinare e controllare le attività dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

e) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i poteri di spesa nei termini individuati dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

f) collaborare con il Rettore nella predisposizione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo, del bilancio annuale, della predisposizione del budget e del conto consuntivo;

g) assistere il Rettore nell'assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie;

h) provvedere alla gestione dei servizi e della struttura logistica dell'Ateneo, dando attuazione al piano degli interventi edilizi approvati dal Consiglio di Amministrazione;

i) formulare proposte ed esprimere pareri su richiesta del Rettore.

Art. 25
Modalità di nomina del Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.

Il Direttore Generale dovrà essere scelto tra soggetti di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale di funzioni dirigenziali.

2. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile.

3. L'incarico di Direttore Generale vicario è attribuito dal Rettore su proposta del Direttore Generale.

4. Il Direttore Generale vicario sostituisce il Direttore Generale in caso di impedimento o di assenza e può ricevere deleghe specifiche per la trattazione di particolari materie.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26
Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Ateneo.
In particolare spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:
a) esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
b) esprimere parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
c) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa.
2. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso collegialmente e singolarmente agli atti e ai documenti dell'Università.
3. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Ove occorra, il Collegio delibera un proprio regolamento interno di funzionamento.

Art. 27
Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:
a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato. Tale componente sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore;
b) un componente effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra Dirigenti e Funzionari del Ministero stesso.
2. I componenti non possono appartenere al personale dipendente dell'Università e almeno due tra i membri effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica tre anni; non possono essere confermati per più di un mandato successivo a quello di nomina.

CAPO VI

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 28
Funzioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Al Nucleo di Valutazione di Ateneo compete la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, attraverso la verifica della produttività della didattica e della ricerca, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nonché del buon andamento dell'azione amministrativa.

In particolare spetta al Nucleo di Valutazione:

a) verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) verificare l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

c) verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;

d) svolgere, in raccordo con l'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e periodicamente comunica le risultanze della sua attività direttamente al Rettore. Accede alle fonti informative in possesso di tutte le strutture dell'Università, può richiedere informazioni supplementari e può convocare i Responsabili delle diverse strutture.

Art. 29

Composizione, modalità di costituzione e durata del mandato del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da 7 membri, di cui uno eletto dagli studenti con le modalità previste dal Regolamento degli Studenti.

Gli altri componenti, compreso il Coordinatore, sono nominati dal Rettore previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, tra soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Ateneo, dei quali almeno due esperti in valutazione anche non accademica; il curriculum dei componenti il Nucleo di Valutazione è reso pubblico sul sito dell'Università.

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione può essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo.

2. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta.

TITOLO III

Organismi consultivi, di garanzia e di controllo

Art. 30

La Consulta degli Studenti

1. Al fine di favorire la partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo è costituita la Consulta degli Studenti con la funzione di presentare al Rettore proposte e pareri in ordine ai diversi aspetti dell'attività universitaria che interessano la componente studentesca.

2. La Consulta è composta dagli studenti eletti negli Organi universitari, compresi quelli per il diritto allo studio, e nelle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti e delle Strutture didattiche interdipartimentali.

3. La Consulta potrà avere accesso, nel rispetto della vigente normativa, alle informazioni necessarie per l'attuazione della propria attività.

4. In particolare sarà richiesto il parere della Consulta sulle seguenti materie:

a) Regolamento degli Studenti;

b) interventi di attuazione del diritto allo studio;

c) determinazione della contribuzione studentesca.

Art. 31
Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. L'Università costituisce al suo interno il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito denominato CUG, ai sensi della normativa vigente.

2. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato:
- da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, di nomina elettiva;
- dal Presidente designato dall'Amministrazione tra gli appartenenti ai ruoli della stessa, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da salvaguardare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

Nella composizione del CUG è garantita la rappresentanza di entrambe le componenti, contrattualizzata e non contrattualizzata, del personale dell'Università.
Il CUG è nominato con atto del Direttore Generale.

3. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con il/la consigliere/a nazionale di parità.

4. L'Università garantisce al CUG i mezzi e gli strumenti necessari per il proprio funzionamento.

5. Le modalità di funzionamento del CUG sono disciplinate da apposito regolamento interno.

Art. 32
Il Collegio di disciplina

1. Il procedimento disciplinare sui docenti è affidato a un Collegio di disciplina, composto da tre professori ordinari, tre professori associati confermati e tre ricercatori confermati, tutti in regime di tempo pieno, nominati dal Senato Accademico per un triennio accademico, con mandato immediatamente rinnovabile per una sola volta.

2. Il Senato Accademico nomina altresì tre membri supplenti, uno per ognuna delle categorie di cui al comma 1 e nel rispetto dei requisiti ivi previsti; i membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di assenza, impedimento o di situazioni che ne richiedano l'astensione ai sensi dell'art. 51 c.p.c.

3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, attraverso sezioni, distinte per fascia, e nel rispetto del contraddittorio.

4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, sarà competente il Collegio a sezioni unite.

5. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal Rettore secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, lett. f) e, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 33
Strutture per la didattica e la ricerca

1. Le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative, della ricerca scientifica, nonché delle attività rivolte all'esterno, ad esse correlate o accessorie, sono attribuite ai Dipartimenti.

2. Ai Dipartimenti, in coerenza con il loro progetto scientifico e formativo, afferiscono i professori, i ricercatori di ruolo ed i ricercatori a tempo determinato appartenenti a settori scientifici disciplinari omogenei.

3. Per una più efficace gestione del proprio progetto scientifico i Dipartimenti potranno prevedere Istituti o Centri quali semplici articolazioni dipartimentali da costituirsi in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico; la relativa disciplina dovrà essere prevista dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. Per la gestione dei corsi di dottorato di ricerca, di alta formazione post-laurea o per specifiche attività di ricerca o di servizio didattico trasversali ai Dipartimenti, potranno essere costituiti, con il coinvolgimento dei Dipartimenti interessati per affinità di settore scientifico disciplinare, Scuole e Centri di Ateneo o interateneo, anche al fine di favorire il migliore utilizzo delle risorse e delle competenze presenti nell'Università.
Tali Scuole o Centri sono istituiti con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ciascuno per quanto di sua competenza; il loro funzionamento sarà disciplinato con apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 34
Il Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura in cui si valorizzano e si coordinano le risorse umane per le attività di didattica e di ricerca.

2. Il Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

a) organizza e coordina l'attività didattica dei Corsi di studio ad esso afferenti;

b) promuove, coordina e organizza le attività di ricerca di propria competenza, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore e del diritto di questi di accedere ai finanziamenti per la ricerca.

3. Ciascun Dipartimento deve essere costituito da un numero non inferiore a 38 tra professori e ricercatori afferenti a settori scientifici disciplinari omogenei; in ogni caso la sua composizione dovrà garantire la sostenibilità dei Corsi di studio allo stesso afferenti.

4. L'istituzione, la modifica e la soppressione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico. L'istituzione avviene sulla base di un progetto scientifico e didattico presentato da almeno 38 tra professori e ricercatori.
Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'attivazione, tenendo conto della disponibilità delle risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie per il suo funzionamento.

5. Qualora il numero dei docenti di un Dipartimento scenda sotto il numero minimo definito al precedente comma 3, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, assume gli atti ritenuti necessari, compresa la disattivazione nel caso in cui il numero risulti inferiore a 35.

6. Ad ogni Dipartimento, nei limiti delle risorse disponibili, compete una dotazione finanziaria stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di parametri definiti dal Senato Accademico.

Art. 35
Organi e organizzazione interna del Dipartimento

1. Gli Organi del Dipartimento sono il Consiglio di Dipartimento, il Direttore e la Giunta.

2. I Dipartimenti con un numero di docenti superiore a 60 potranno costituire al proprio interno un Consiglio per la Didattica ed un Consiglio per la ricerca, con funzioni di promozione e coordinamento dell'attività didattica e di ricerca; la relativa disciplina deve essere prevista dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Ogni Dipartimento deve costituire una Commissione paritetica composta da docenti e studenti.

4. Al Dipartimento è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 36
Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori e dai ricercatori che fanno parte del Dipartimento e da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico individuato dal personale di supporto al Dipartimento stesso. Il Consiglio di Dipartimento ha il compito di programmare e gestire le attività di didattica e di ricerca che fanno capo al Dipartimento, in conformità con gli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti funzioni:

a) formula il proprio progetto didattico e scientifico, anche ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo;

b) elabora la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori da sottoporre al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

c) elabora la proposta di programmazione annuale dell'attività didattica, entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico;

d) determina e distribuisce i compiti ed il carico didattico dei professori e dei ricercatori, sulla base della regolamentazione approvata dagli Organi di Ateneo e in conformità con gli indirizzi di cui al comma 1 del presente articolo;

e) formula la proposta di modifica degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;

f) approva il piano annuale delle ricerche, anche ai fini della richiesta di finanziamento;

g) approva contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca, di formazione e di consulenza, realizzate anche a seguito di finanziamenti o commesse esterne in armonia con gli orientamenti espressi dal Senato Accademico ed in conformità con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

h) programma e definisce le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie acquisite all'esterno o assegnate nell'ambito del budget di Ateneo per le attività di propria pertinenza;

i) approva la relazione annuale riguardante l'attività didattica e di ricerca;

l) approva il Regolamento del Dipartimento, nonché quelli di propria competenza previsti da norme di legge o dallo Statuto;

m) esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate da norme generali, dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 37
Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'attuazione delle rispettive delibere.

2. In particolare spetta al Direttore:

a) promuovere e curare l'organizzazione e la gestione delle attività del Dipartimento, vigilando in ordine all'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;

b) stipulare convenzioni e contratti secondo le procedure previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

c) provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

d) esercitare tutte le altre funzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Direttore è eletto dai componenti il Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, fatta salva la possibilità di eleggere un professore di seconda fascia di ruolo a tempo pieno ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto, nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validità delle singole elezioni è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità, è eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in età. Le ulteriori modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Direttore dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

6. Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un vicario, che in caso di impedimento o di assenza lo supplisce in tutte le sue funzioni.

Art. 38
La Giunta del Dipartimento

1. La Giunta è un organo con competenze gestionali che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Fanno parte della Giunta il Direttore, che la convoca e la presiede, il vicario e un numero di docenti stabilito dal Regolamento del Dipartimento.

3. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta specifiche funzioni secondo le modalità e nei limiti determinati dal Regolamento del Dipartimento.

4. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.

Art. 39
La Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica ha il compito di monitorare l'andamento della didattica, la qualità delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative, elaborando eventuali proposte per il loro miglioramento.

2. In particolare provvede a:

a) effettuare il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività formativa;

c) formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di studio.

3. La Commissione è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e di studenti in numero complessivo non superiore a otto. I docenti sono nominati dal Consiglio del Dipartimento o dalla Giunta della struttura didattica interdipartimentale. I docenti indicano tra di essi il Presidente. Gli studenti sono eletti secondo le modalità previste dal Regolamento degli Studenti.

4. Il mandato della Commissione coincide con quello del Direttore di Dipartimento o del Presidente della Giunta della struttura didattica interdipartimentale. Gli studenti rimangono in carica per un biennio accademico.

Art. 40
Strutture didattiche interdipartimentali

1. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di stabilire una collaborazione tra due o più Dipartimenti, finalizzata allo sviluppo e alla razionalizzazione delle attività didattiche di specifici Corsi di studio, è possibile istituire strutture di raccordo.

2. Le funzioni, la denominazione e le modalità di funzionamento di tali strutture didattiche interdipartimentali sono definite con apposito Regolamento di Ateneo.

3. L'istituzione di tali strutture è proposta dal Senato Accademico, sulla base di apposita richiesta formulata dai Consigli di Dipartimento interessati, ed approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Gli Organi della struttura didattica interdipartimentale sono la Giunta, il Presidente e la Commissione paritetica docenti-studenti.

5. La Giunta è composta:

a) dai Direttori dei Dipartimenti interessati;

b) da una rappresentanza elettiva degli studenti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

c) da due docenti e in ogni caso entro il 10% dei componenti dei Consigli di ciascun Dipartimento interessato, designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i componenti delle rispettive Giunte di Dipartimento, ovvero tra i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio o di Dottorato, ovvero tra i Responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura.

Il mandato della Giunta è di tre anni. Gli studenti rimarranno in carica per un biennio accademico.

6. Il Presidente è nominato dal Senato Accademico tra i professori ordinari a tempo pieno che sono stati designati ai sensi della lettera c) del comma 5 del presente articolo. Il Presidente dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Le modalità di funzionamento sono definite con apposito regolamento.

Art. 41
Il Corso di studio

1. Il Corso di studio è l'unità organizzativa fondamentale per la progettazione e per la gestione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

2. I Corsi di studio istituiti presso l'Ateneo sono quelli inseriti nel Regolamento Didattico di Ateneo.

3. I Corsi di studio afferiscono ad un Dipartimento; possono essere istituiti Corsi di studio interdipartimentali ed interateneo, secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Gli Organi del Corso di studio e le modalità di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E TECNICA

Art. 42
Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici

1. La struttura dei servizi amministrativi e tecnici costituisce la risorsa organizzativa di supporto allo svolgimento della funzione didattica e scientifica.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, l’assetto della struttura organizzativa e le modalità di copertura dei posti e degli incarichi sono disciplinate dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle vigenti normative in materia.

3. Il Direttore Generale è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale amministrativo e tecnico dell’Ateneo.

4. La gestione dei servizi è affidata alla responsabilità del personale dirigenziale e dei responsabili di servizio a ciò delegati; a tale attività sovrintende il Direttore Generale.

5. L'Università riconosce e promuove la crescita professionale di tutto il personale amministrativo e tecnico. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e di perfezionamento, conferenze.

Art. 43
Funzioni dirigenziali

1. I Dirigenti e i Responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli Organi accademici, secondo le direttive del Direttore Generale, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti.

2. Ad essi compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa entro i limiti definiti dal budget di Ateneo; rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell’impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

3. Gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di struttura sono disciplinati dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in conformità alla vigente normativa in materia.

Art. 44
Sistema bibliotecario

1. I Servizi bibliotecari di Ateneo sono il Centro di responsabilità a cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università e costituiscono un sistema coordinato di risorse e di servizi a supporto delle esigenze della ricerca, della didattica, dell’amministrazione e della valutazione.

2. I Servizi bibliotecari di Ateneo sono l'unità organizzativa responsabile della gestione del patrimonio documentario, dell'accesso alle risorse informative e della documentazione e diffusione dei prodotti delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

3. Le attività e l’organizzazione dei Servizi bibliotecari sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 45
Autonomia amministrativa e finanziaria

1. L’autonomia amministrativa e finanziaria è riconosciuta ai Dipartimenti ed ai Centri di Ateneo e può essere accordata ad altre strutture complesse, tra cui i Centri interateneo, in relazione alle peculiari caratteristiche e alle rilevanti dimensioni.

2. Il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplina con riferimento all’intera organizzazione dell’Ateneo i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l’efficienza dell’erogazione della spesa e il rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di impiego.

TITOLO VI

NORME COMUNI

Art. 46
Decorrenza dei mandati e funzionamento degli Organi

1. I mandati elettivi e quelli dei membri designati negli Organi previsti nel presente Statuto decorrono con l'inizio dell'anno accademico fissato al 1° ottobre, ad eccezione del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che decorre dal 1° gennaio. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica si provvederà alla sostituzione del singolo membro con decorrenza immediata e per la restante parte del mandato.

2. La decorrenza e la durata dei mandati e le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali sono definite dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni delle componenti studentesche.

3. Gli Organi collegiali operano validamente con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. Gli Organi statutari e i singoli membri di questi, decorsa la durata dei relativi mandati, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori e comunque per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del mandato.

5. Il Rettore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al Senato Accademico.

6. L'adunanza degli Organi collegiali centrali di Ateneo è valida quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, salvo il caso in cui, per determinati argomenti, sia diversamente disposto.

7. Le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso in cui sia altrimenti disposto da norme di legge o di Statuto.

8. Le deliberazioni assunte dagli Organi collegiali sono pubbliche.

Art. 47
Incompatibilità e decadenza

1. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto.

2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora essi risultino eletti a farne parte. A tal fine per cariche accademiche si devono intendere quelle di Rettore, di Direttore di Dipartimento, di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

b) essere componenti di altri Organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di Direttore o di Presidente delle Scuole di specializzazione o far parte del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR.

3. La carica di Presidente o di componente il Nucleo di Valutazione è incompatibile con qualsiasi carica accademica. E' parimenti incompatibile con l'incarico di Prorettore vicario o di delegato e con ogni altro incarico di direzione di struttura.

4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

5. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli Organi e nelle strutture statutarie è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

6. Il venire meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilità alle cariche accademiche costituisce causa di decadenza dalle cariche stesse.

7. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione decade dal relativo mandato.

Art. 48
Indennità e compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura delle indennità per le seguenti cariche ed incarichi:
- Rettore;
- Prorettore vicario;
- Prorettori delegati;
- Revisori dei Conti;
- Componenti il Nucleo di Valutazione;
- Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio;
- Direttori di Dipartimento;
- Direttori dei Centri di ricerca e di servizio di Ateneo e interateneo;
- Direttori delle Scuole di specializzazione;
- Coordinatori dei Dottorati di ricerca.

2. Il Rettore può autorizzare una limitazione del carico didattico del Prorettore vicario, dei Prorettori delegati e dei Direttori di Dipartimento. In tal caso non verrà corrisposta l'indennità di cui al comma 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura di indennità dovute per la partecipazione agli Organi centrali di governo dell'Università: sono esclusi i componenti ai quali è riconosciuta un'indennità ai sensi del precedente comma 1.

4. L'Università può conferire incentivi, anche economici, al personale docente e al personale amministrativo e tecnico per il miglioramento della didattica, della ricerca, dei servizi e per gli scambi con altre Università italiane e straniere, secondo le norme fissate dal Regolamento di Ateneo.

Art. 49
Federazioni e fusioni

1. L'Università può valutare l'opportunità di procedere ad accordi con altri Atenei anche al fine di pervenire alla loro federazione, ovvero alla loro fusione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il progetto di federazione o di fusione deve essere approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 50
Proroghe dei mandati in essere e modalità di decadenza

1. I componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, della Giunta di Ateneo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione decadono contestualmente all'insediamento dei nuovi componenti degli Organi previsti dal presente Statuto.

2. A seguito dell'entrata in vigore dello Statuto si provvederà alla costituzione dei nuovi Dipartimenti così come previsti dal precedente art. 34 e all'elezione dei relativi Direttori.

Art. 51
Limiti al rinnovo dei mandati

1. Alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ai fini delle disposizioni sui limiti del mandato delle cariche per la costituzione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo, con esclusione dei Direttori di Dipartimento. Pertanto tutti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei Direttori di Dipartimento, che, al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, stiano espletando il secondo mandato consecutivo, non saranno immediatamente rinnovabili.

Art. 52
Costituzione dei Dipartimenti in prima applicazione dello Statuto

1. A seguito dell'approvazione del presente Statuto, al fine di procedere alla riorganizzazione delle strutture dipartimentali, il Rettore con proprio decreto costituirà un Comitato con funzione istruttoria.
La costituzione delle nuove strutture dipartimentali seguirà la disciplina prevista dall'art. 34, comma 4, del presente Statuto.

2. In sede di prima applicazione possono essere costituiti Dipartimenti con un numero di professori e di ricercatori non inferiore ai limiti di legge. Decorsi tre anni dalla loro costituzione senza che sia stato raggiunto il numero minimo di componenti stabilito dall'art. 34, la questione sarà deferita al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, per l'assunzione degli atti necessari.

12A02494

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 27 febbraio 2012.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 e, in particolare, l'art. 6 - "Autonomia delle università";

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 2;

Preso atto che il Senato accademico ha approvato il testo del nuovo Statuto con delibera n. 186 del 27 luglio 2011, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso con delibera n. 129 del 20 luglio 2011;

Vista la nota del 24 novembre 2011 con cui il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha comunicato i propri rilievi sul testo del nuovo Statuto sopra richiamato;

Preso atto che il Senato accademico con delibera n. 32 del 21 dicembre 2011 ha approvato definitivamente il disegno complessivo della nuova articolazione dipartimentale;

Preso atto che il Senato accademico con delibere n. 53 del 25 gennaio 2012, e n. 72 del 15 febbraio 2012, ha proceduto all'analisi dei suddetti rilievi ministeriali, conformandosi in parte agli stessi e rigettandone alcuni con le maggioranze previste dalla legge, modificando e integrando, di conseguenza, il testo dello statuto approvato il 27 luglio 2011;

Preso atto che il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sulle suddette modifiche apportate a seguito dei rilievi ministeriali con delibera n. 52 del 18 gennaio 2012, e con delibera n. 65 del 22 febbraio 2012;

Vista la nota 22 febbraio 2012, n. 2528 con la quale il Rettore ha comunicato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'esito dell'esame dei suddetti rilievi;

Ritenuto che sia stato compiuto correttamente il procedimento amministrativo previsto dalla legge per l'emanazione del nuovo Statuto dell'università;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della legge 9 maggio 1989, n. 168, è emanato lo "Statuto dell'Università di Pisa" allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Lo Statuto di cui all'art. 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 27 febbraio 2012

Il rettore: AUGELLO

TITOLO I – Principi generali e attività dell'Università

Articolo 1 - Natura e fini

1. L'Università di Pisa, di seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica dotata di autonomia. Essa ha come fini l'elaborazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze. Concorre al progresso culturale, civile ed economico del Paese.
2. Garantisce piena libertà di ricerca e di insegnamento.
3. Promuove, organizza e sostiene la ricerca. Provvede alla formazione intellettuale e professionale degli studenti e di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca e all'insegnamento. Promuove la diffusione dei saperi, della cultura e il trasferimento tecnologico.
4. Opera come un sistema complesso e integrato, in cui tutte le componenti concorrono al raggiungimento delle finalità istituzionali.
5. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita per i propri fini istituzionali. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dal presente statuto.
6. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre università, centri di ricerca, enti pubblici territoriali, nazionali e internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica sia privata. Ai medesimi fini l'Università partecipa al Comitato Regionale di Coordinamento della Toscana.

Articolo 2 - Valori fondamentali

1. L'Università recepisce i valori della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.
2. Considera la pari dignità delle persone quale proprio valore fondante e, pertanto, promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione, garantendo pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca e nella progressione di carriera del personale.
3. Afferma il proprio carattere pluralista, indipendente e libero da ogni condizionamento confessionale, ideologico, partitico o economico.
4. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantendo e tutelando la libera espressione del pensiero, la più ampia partecipazione ai processi decisionali, la loro trasparenza e la pubblicità degli atti. Riconosce il diritto degli studenti e del personale a riunirsi in assemblea.
5. Opera affinché tutte le decisioni siano frutto di comportamenti integri ed obiettivi.
6. Si adopera nei confronti delle persone disabili a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.
7. Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio.
8. Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.
9. Imposta le proprie attività su criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche, della programmazione, della valutazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.

Articolo 3 - Attività istituzionali

1. Sono attività istituzionali primarie dell'Università la ricerca e la formazione, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di ricerca e di insegnamento dei docenti, professori e ricercatori, e dei diritti degli studenti, del personale tecnico-amministrativo e di tutti coloro che a tali attività sono chiamati a concorrere, avendo come punto di riferimento ed obiettivo primario l'interesse dell'istituzione e della comunità universitaria nel suo insieme.

2. Sono altresì attività istituzionali quelle volte all'avviamento alla ricerca, alla diffusione della cultura, al trasferimento tecnologico, alla prestazione di servizi tecnico-scientifici e alla tutela della salute.
3. L'Università assicura uno stretto legame tra attività di ricerca e insegnamento, assicura altresì ai singoli e alle proprie strutture quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto di un'equa ripartizione delle risorse stesse.
4. Condivide i valori, i principi e le misure attuative della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di condotta per la loro assunzione.
5. Adotta il metodo della programmazione e del controllo complessivo della gestione e informa le proprie politiche al principio dell'equilibrio economico-finanziario al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'Ateneo.
6. Cura e valorizza le relazioni con i propri laureati e promuove i rapporti con i soggetti, anche associativi, che si pongono come fine il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni.

Articolo 4 - Attività di ricerca
1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca liberamente proposta da singoli studiosi o da gruppi organizzati. Ne promuove lo sviluppo attraverso l'utilizzo di contributi pubblici e privati e fondi propri.
2. Recepisce i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche per assicurarne la più ampia conoscenza, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.
3. Si dota di strutture di supporto alle attività di ricerca assicurando risorse finanziarie, logistiche e di personale.
4. Stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con committenti pubblici o privati. Favorisce la divulgazione dei risultati nel rispetto delle clausole di riservatezza stabilite con il committente.
5. Valuta le ricerche unicamente sotto il profilo della loro qualità scientifica, utilizzando i criteri generalmente adottati dalle diverse comunità scientifiche nazionali ed internazionali.
6. La partecipazione del personale alle ricerche di cui al comma 4 è disciplinata da apposite norme regolamentari. Tali norme prevedono altresì le quote-parti dei corrispettivi da destinare all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al comma 1 del presente articolo e al potenziamento delle attività didattiche e formative.
7. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi del rispetto degli esseri viventi, della dignità della persona e della tutela dell'ambiente. A tal fine si avvale di pareri di comitati indipendenti e interdisciplinari appositamente istituiti.

Articolo 5 - Attività didattiche e formative
1. L'Università, sulla base delle risorse disponibili e di un adeguato e sostenibile programma di sviluppo, determina ed aggiorna periodicamente l'offerta didattica e stabilisce gli ordinamenti dei relativi corsi di studio, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Organizza, coordina e sostiene le attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli.
3. Sottopone a costante valutazione l'efficacia dei processi formativi e l'adeguatezza culturale e professionale dei *curricula* didattici.
4. Sostiene le attività di formazione e di ricerca previste nei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, anche attraverso l'istituzione di borse di studio.
5. Promuove e stipula accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni di formazione ed opportunità di conseguimento di titoli congiunti.
6. Dedica particolare attenzione alle attività di orientamento in entrata e in uscita, anche in concorso con enti pubblici e privati, e assicura le attività di tutorato.

7. Istituisce, anche in collaborazione con enti esterni, corsi di formazione permanente e ricorrente nei diversi ambiti culturali e professionali.
8. Assicura spazi e strutture per lo studio e per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti; favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, da svolgersi nel rispetto delle regole e della civile convivenza nonché dei diritti dell'intera comunità universitaria.
9. Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo e con altri enti eventualmente a ciò preposti.
10. L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:
 a. dei corsi di laurea e laurea magistrale attivati secondo la normativa vigente, per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici;
 b. dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione, per i quali viene rilasciato rispettivamente il titolo di dottore di ricerca e il diploma di specializzazione.
11. I corsi e le scuole suddette possono essere attivati anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, sulla base di apposite convenzioni.
12. L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello.

Articolo 6 - Attività medico-assistenziali
1. L'Università è garante delle attività di ricerca, di didattica e assistenziali quali funzioni istituzionali inscindibili proprie dell'area medica.
2. Instaura e tiene con la Regione Toscana i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del servizio sanitario nazionale; delibera in merito salvaguardando la libertà di ricerca e di didattica ed il rispetto dello stato giuridico del personale.

Articolo 7 - Diritto all'informazione
1. L'Università garantisce la pubblicità di tutte le attività svolte, ed in particolare del loro oggetto, delle modalità di svolgimento, dei responsabili e delle fonti di finanziamento.
2. Le delibere degli organi collegiali e i relativi verbali sono pubblici. Le modalità riguardanti la loro pubblicazione sono disciplinate dall'articolo 52.
3. Assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo; un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicità, secondo le leggi vigenti.

Articolo 8 - Personale
1. L'Università privilegia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Le modalità di reclutamento e di selezione del personale sono definite nel rispetto della normativa vigente in apposito regolamento di ateneo.
2. Si dota di strumenti intesi a prevenire e a rimuovere situazioni e comportamenti lesivi delle prerogative, dei diritti e delle opportunità dei singoli lavoratori.
3. Tutela la sicurezza, la salute e il benessere psico-fisico del personale**,** assicurando la salubrità e la funzionalità delle strutture e degli ambienti di lavoro e impegnandosi a rimuovere ogni forma di violenza morale o psicologica**.**
4. Elabora ed attua programmi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale.
5. Favorisce le attività culturali, ricreative, sociali e sportive del personale, da svolgersi nel rispetto delle regole e della civile convivenza nonché dei diritti dell'intera comunità universitaria, mettendo a disposizione servizi, strutture e risorse.

Articolo 9 - Patrimonio dell'Università
1. L'Università si avvale per le proprie attività del patrimonio immobiliare a sua disposizione, operando un'efficace gestione del medesimo per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Ne cura il mantenimento, prestando attenzione agli edifici di interesse storico e artistico, e ne dispone un adeguato utilizzo.
2. Riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, al patrimonio documentale e librario, storico-scientifico e storico-artistico e agli altri beni mobili di sua proprietà o a sua disposizione sia direttamente sia attraverso le strutture che ne hanno la gestione.
3. Valorizza e tutela la proprietà e il patrimonio intellettuale, curandone una efficace gestione.

Articolo 10 - Regolamenti
1. L'Università attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalità attraverso lo strumento regolamentare, come disciplinato dal Titolo V.

TITOLO II – Organi di Ateneo

Articolo 11 - Organi di Ateneo
1. Sono organi necessari al governo dell'Ateneo: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione e il direttore generale.
2. Sono altresì istituiti i seguenti organi: il consiglio degli studenti, il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e il collegio di disciplina.

Articolo 12 - Il rettore
1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Università e svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. È responsabile del perseguimento dei fini dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. In particolare il rettore:

a. convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, assicurando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b. adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile;
c. garantisce l'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti;
d. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
e. emana, con proprio decreto, lo statuto e i regolamenti di Ateneo e le relative modifiche, approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione; emana inoltre i regolamenti di competenza delle singole strutture, secondo le procedure di cui all'articolo 46;
f. propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
g. propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale;
h. propone al consiglio di amministrazione i documenti di bilancio preventivi e consuntivi, previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, stipula le convenzioni e i contratti di sua competenza ai sensi della normativa vigente;
i. ai sensi degli articoli 40 e 41 esercita l'azione disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura e formula al senato accademico proposte in ordine alle violazioni del codice etico dell'Università;
j. presenta, di norma all'inizio di ogni anno accademico, una relazione sullo stato

dell'Università;

k. designa i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società sia pubblici sia privati; designa, previo parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, i rappresentanti dell'Università nelle aziende, nelle società o in altri enti controllati dall'Università con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica; adotta, in materia di stato giuridico dei docenti, gli atti che gli sono demandati dalla legge e dalla normativa di ateneo;
l. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto.

3. Il rettore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno, in servizio presso le università italiane, che presentano la propria candidatura ai sensi del successivo comma 7. Il rettore dura in carica sei anni accademici, per un unico mandato non rinnovabile.
4. L'elettorato attivo per le elezioni del rettore spetta:

a. ai professori in ruolo;
b. ai ricercatori a tempo indeterminato;
c. ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a, comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010;
d. ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b, comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 240/2010;
e. al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori e esperti linguistici;
f. ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nei consigli di dipartimento.

5. Il voto degli elettori di cui alla lettera c., ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione, viene ponderato nella misura di un voto ogni due voti espressi.
6. Il voto degli elettori di cui alla lettera e., ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione, viene ponderato nella misura di un voto ogni sette voti espressi, ad eccezione dei rappresentanti in senato accademico che hanno voto pieno.
7. La presentazione della candidatura a rettore avviene in un'apposita riunione del corpo elettorale che si svolge prima del primo turno di votazione. La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed è valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta elettori e fino ad un massimo di ottanta. La candidatura, un volta accertata la sua validità, è utilizzabile anche in caso di ripetizione del primo turno. Le firme apposte dagli elettori di cui alle lettere c. ed e. del comma 4, vengono ponderate, ai fini del conteggio finale delle firme valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto ai commi 5 e 6.
8. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione l'abbia nel frattempo ritirata.
9. La procedura per l'elezione del rettore si svolge in uno o più turni di votazione secondo le modalità di seguito indicate. Il calendario delle votazioni è fissato prima della riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature e deve essere compatibile, nei casi di votazioni valide come definiti ai commi 10 e 11, con la conclusione dell'iter elettorale entro sessanta giorni dalla data della predetta riunione.
10. Nel primo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il venti per cento dei voti esprimibili e vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammessi al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il dieci per cento dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il venti per cento dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili. Qualora il primo turno di votazione non risulti valido possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui ai precedenti commi 7 e 8.
11. Nel secondo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione, e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente

votati nel secondo turno superi il cinquanta per cento dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le modalità di cui ai successivi commi 12 e 13. Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale riparte dal primo turno, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al comma 7 e si procede a una nuova votazione ai sensi del precedente comma 10.
12. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
13. A parità di voti tra due candidati partecipa al ballottaggio, o è dichiarato eletto, il candidato più anziano in ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.
14. In ognuna delle votazioni i voti eventualmente espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli.
15. Il rettore è nominato con decreto del ministro. In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il decano dei professori ordinari del senato accademico subentra al rettore per lo svolgimento della attività di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni. Nel caso in cui il decano subentrato presenti la candidatura di cui al comma 7, decade automaticamente dall'ufficio acquisito e gli subentra il professore ordinario del senato accademico con maggiore anzianità nel ruolo
16. Con apposito regolamento, approvato dal senato accademico, sono definite le procedure per le elezioni del rettore, assicurando in ogni caso la segretezza del voto e l'impossibilità di risalire alla volontà espressa da ciascuno dei gruppi di votanti di cui al comma 4.
17. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori ordinari a tempo pieno nell'ambito dell'Università, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
18. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore può nominare con proprio decreto dei prorettori, scelti nell'ambito dell'Università tra docenti a tempo pieno. In tale decreto devono essere definiti i compiti e i settori di competenza. I prorettori rispondono direttamente al rettore, che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. Il rettore può delegare ai prorettori la firma di determinati atti con i limiti precisati nell'atto di delega.
19. I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte, senza diritto di voto, delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza. Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.
20. Il rettore ed i prorettori possono richiedere al senato accademico una limitazione dell'attività didattica ai sensi della normativa vigente, per la durata della carica, fermo restando l'obbligo di svolgere almeno un corso di insegnamento o un modulo didattico.

Articolo 13 - Il senato accademico
1. Il senato accademico è l'organo rappresentativo delle diverse componenti dell'Università e ha compiti di regolazione, di coordinamento, consultivi e propositivi.
2. Approva il regolamento generale di Ateneo.
3. Approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione:
   a. tutti i regolamenti e gli ordinamenti in materia di attività didattica nonché i regolamenti in materia di attività scientifica, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle altre strutture;
   b. le modifiche di statuto, deliberate a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
   c. il codice etico;
   d. i criteri generali necessari all'individuazione degli indicatori e le priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e gli interventi per il diritto allo studio, sentito il nucleo di valutazione;
   e. la modifica dei settori scientifico-disciplinari riguardanti un dipartimento;

f. l'afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti
g. definisce i criteri generali di afferenza dei docenti ai dipartimenti.

4. Formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
   a. in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, secondo quanto specificato dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo;
   b. in ordine alla attivazione, modifica o soppressione dei dipartimenti e delle scuole, nonché in ordine alla istituzione, attivazione, soppressione o disattivazione di corsi o sedi;
5. Esprime parere obbligatorio:
   a. sul documento di programmazione triennale;
   b. sui documenti di bilancio preventivi e consuntivi, previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
   c. sugli indicatori e sulle priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
   d. sulle convenzioni e i contratti, anche attinenti la costituzione di organismi associativi, per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca;
   e. sull'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti.
6. Definisce i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle attività di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.
7. Svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole; in particolare sovrintende alla programmazione didattica annuale dei corsi di studio, al fine di garantire la sostenibilità degli stessi e di assicurare l'ottimizzazione dell'impegno didattico dei docenti, con particolare riferimento ai corsi di studio che richiedono l'impiego di docenti non afferenti al dipartimento a cui afferisce il corso.
8. Su proposta del rettore, decide sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano nelle competenze del collegio di disciplina.
9. Il senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti.
10. Il senato accademico, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti e con delibera adottata a maggioranza di almeno due terzi degli stessi, può proporre al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia al rettore. La mozione di sfiducia non potrà essere proposta prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato. Il procedimento per la votazione della mozione di sfiducia, avviato dal decano dei professori ordinari dell'ateneo entro trenta giorni dalla delibera del senato accademico, è disciplinato in apposito regolamento. La sfiducia è accolta se approvata dalla maggioranza assoluta del corpo elettorale per le elezioni del rettore. I voti sono conteggiati con le modalità previste per le elezioni del rettore.
11. Il senato accademico è composto da venticinque membri:
   a. il rettore, che lo presiede;
   b. diciotto docenti, eletti tra i professori e i ricercatori a tempo pieno in numero di tre per ognuno dei sei settori culturali di cui al comma 20. Per ogni settore culturale un rappresentante deve essere un direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore;
   c. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici;
   d. quattro rappresentanti degli studenti.
12. Il direttore generale e il prorettore vicario partecipano senza diritto di voto alle sedute del senato accademico.
13. Il mandato dei membri eletti in senato accademico dura quattro anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato degli studenti dura due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta; il mandato dei ricercatori a tempo determinato termina comunque al cessare del rapporto in essere con l'università.

14. I diciotto docenti sono eletti, tre per ciascun settore culturale, dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti ai dipartimenti compresi nel settore culturale. L'espressione del voto si svolge, per ciascun settore culturale, attraverso due schede distinte: una riservata all'elezione dei direttori di dipartimento e l'altra riservata all'elezione dei docenti che non ricoprono tale carica.
15. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, assunto con contratto non inferiore a due anni.
16. L'elettorato passivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.
17. L'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli studenti regolarmente iscritti all'Università.
18. I rappresentanti dei settori culturali, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati con decreto del rettore.
19. Con appositi regolamenti, approvati dal senato accademico, sono definite le procedure elettorali delle varie componenti rappresentative.
20. La definizione dei settori culturali e l'assegnazione di un dipartimento ad uno dei settori culturali è deliberata dal senato accademico, su proposta del dipartimento, tenendo conto dei settori scientifico-disciplinari in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del dipartimento.

Articolo 14 - Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di governo, di indirizzo strategico e di controllo dell'Università.
2. In particolare il consiglio di amministrazione:
   a. approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché, previo parere del senato accademico, gli altri regolamenti espressamente attribuiti alla sua competenza dal presente statuto;
   b. su proposta del rettore ed acquisito il parere del senato accademico, approva i bilanci annuali e pluriennali di previsione ed il documento di programmazione triennale; verifica la coerenza del conto consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua approvazione;
   c. trasmette al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
   d. delibera, su proposta del senato accademico o previo suo parere, l'attivazione, modifica o soppressione dei dipartimenti e delle scuole;
   e. delibera, su proposta del senato accademico o previo suo parere, l'istituzione, l'attivazione, la soppressione o la disattivazione di corsi e sedi;
   f. approva le proposte di chiamata formulate dai dipartimenti, con specifico riferimento alla loro sostenibilità finanziaria;
   g. approva le richieste dei docenti di variazione di afferenza ai dipartimenti, sentiti il senato accademico e i consigli dei dipartimenti stessi, previa verifica del fabbisogno dei dipartimenti interessati e sulla base di criteri generali definiti dai regolamenti di Ateneo;
   h. formula al senato accademico il parere sui regolamenti di competenza dello stesso nonché sul codice etico;
   i. ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, che esercita ai sensi dell'articolo 41 e del relativo regolamento di attuazione;
   l. approva la programmazione del personale e definisce il fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo per tutte le strutture dell'Ateneo;
   m. conferisce l'incarico di direttore generale;

n. delibera in ordine all'individuazione delle risorse materiali, economiche e finanziarie da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture centrali e periferiche;
o. approva, previo parere del senato accademico e sentito il nucleo di valutazione, gli indicatori e le priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
p. stabilisce, sentito il nucleo di valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa;
q. esercita il controllo sulla funzionalità della gestione valendosi delle indicazioni del nucleo di valutazione;
r. approva le convenzioni e i contratti, anche attinenti alla costituzione di organismi associativi, per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca;
s. delibera il piano di sviluppo edilizio, le acquisizioni di immobili, nonché le alienazioni e le permute di beni immobili di proprietà dell'Ateneo, approvando i relativi interventi attuativi in conformità alle procedure stabilite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
t. determina, previo parere del senato accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti.

3. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Il consiglio di amministrazione è composto da:
   a. il rettore, che lo presiede;
   b. cinque componenti interni all'Ateneo, di cui uno appartenente al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, scelti tra personalità in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale;
   c. due componenti esterni all'Ateneo, scelti tra personalità anche straniere in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale;
   d. due rappresentanti degli studenti.
5. I componenti esterni non devono aver appartenuto ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla loro designazione e non devono appartenervi per tutta la durata dell'incarico. I componenti interni, eccetto quello appartenente al personale tecnico-amministrativo, sono professori o ricercatori in regime di tempo pieno.
6. La presentazione delle candidature dei componenti esterni avviene a seguito di avvisi pubblici; quella relativa ai componenti interni è disciplinata con apposito decreto rettorale. In entrambi i casi le candidature devono essere corredate da idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicità.
7. Il senato accademico provvede a formulare un giudizio di ammissibilità delle candidature dei componenti interni tramite rigorosa verifica dei requisiti di competenza richiesti e, successivamente, definisce una rosa di almeno otto candidati per la componente docente, di cui almeno un docente per ciascun settore culturale dell'Ateneo, e una rosa di almeno due candidati per la componente del personale tecnico-amministrativo. All'interno delle predette rose il personale docente è eletto dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato e la componente del personale tecnico-amministrativo è eletta dal personale tecnico-amministrativo anche a tempo determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni, compresi i collaboratori ed esperti linguistici.
8. Il senato accademico provvede a formulare un preventivo giudizio di ammissibilità delle candidature dei componenti esterni tramite rigorosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza richiesti e, successivamente, definisce una rosa di almeno quattro candidati. All'interno della predetta rosa il rettore designa i componenti.

9. Il giudizio preventivo di ammissibilità di cui ai due commi precedenti deve informarsi al rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne. Con appositi regolamenti, approvati dal senato accademico, sono definite le procedure per le elezioni dei componenti del personale docente, tecnico-amministrativo e dei rappresentanti degli studenti.
10. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del rettore. I componenti eletti o designati durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile per una sola volta.
11. Il prorettore vicario e il direttore generale partecipano senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione.

Articolo 15 - Il nucleo di valutazione di Ateneo
1. Il nucleo di valutazione esercita le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. In tali ambiti esprime pareri per la definizione dei relativi criteri e indicatori, la cui approvazione compete al senato accademico e al consiglio di amministrazione.
In particolare il nucleo svolge:

a) la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche dei dipartimenti o delle scuole, ai sensi degli articoli 27 e 31;
b) la verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 240/2010;
c) le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento dei risultati organizzativi e individuali;
d) le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute.

2. Il nucleo gode di autonomia operativa e ha diritto di accesso ai dati e ai documenti dell'ateneo. Riferisce al rettore, con cadenza trimestrale, del proprio operato.
3. Il nucleo è formato da cinque membri di elevata qualificazione professionale nelle attività di cui al comma 1, di cui almeno tre non appartenenti ai ruoli dell'Università di Pisa e i cui curricula sono resi pubblici nel sito dell'Università, e uno eletto dagli studenti, secondo modalità previste in un apposito regolamento.
4. I componenti, ivi compreso il presidente ed escluso il rappresentante degli studenti, sono designati dal senato accademico, su proposta del rettore; tutti i componenti sono nominati con decreto del rettore. Il mandato dei componenti del nucleo di valutazione dura tre anni, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale, ed è rinnovabile per una sola volta.

Articolo 16 - Il collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. In particolare esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurando, in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Ogni membro del collegio:

a. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
b. svolge funzioni ispettive sulla gestione delle strutture di Ateneo, sia collegialmente sia mediante incarichi individuali, affidati dal presidente ai membri del collegio;
c. svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Le modalità di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti secondo quanto di seguito indicato:
   a. un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
   b. un membro effettivo e uno supplente, designati dal ministero dell'economia e delle finanze;
   c. un membro effettivo e uno supplente, scelti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra dirigenti e funzionari del ministero stesso.

Almeno due dei componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
5. I componenti del collegio sono nominati con decreto del rettore, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

Articolo 17 - Il direttore generale
1. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione, dal senato accademico e dal rettore, nei limiti previsti dalla normativa vigente, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, con i compiti e i poteri previsti dal presente statuto in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Il direttore generale, in particolare:
   a. sovrintende all'attuazione della pianificazione strategica ed operativa;
   b. cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli organi di governo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative;
   c. propone agli organi di governo il piano della *performance* e ne cura l'attuazione;
   d. cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di Ateneo;
   e. indirizza, coordina e verifica l'attività dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative relativamente alle attività loro assegnate ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia o per ragioni di necessità e urgenza;
   f. determina i criteri generali di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche, sia dei servizi centrali di Ateneo, sia delle strutture didattico-scientifiche e di servizio, nominando, ove previsto, i rispettivi responsabili;
   g. adotta gli atti di gestione e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate previsti nel presente statuto o nei regolamenti d'Ateneo;
   h. stipula i contratti dell'Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e all'organizzazione dei servizi previsti nel presente statuto o nei regolamenti di Ateneo;
   i. promuove e resiste alle liti e alle controversie di lavoro riguardanti il personale tecnico-amministrativo, con il potere di conciliare e di transigere;
   m. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico;
   n. esercita ogni altro compito che gli è demandato dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Ai fini della valutazione, il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione e al senato accademico una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi definiti dagli organi di governo.
4. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali in ambito pubblico e/o privato.
5. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.
6. In caso di reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo o a seguito di risultati di gestione negativi, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su

proposta del rettore o di quattro membri del consiglio stesso, può deliberare la revoca dell'incarico prima della scadenza del termine.
7. Il direttore generale, sentito il rettore, designa un vicedirettore tra i dirigenti di ruolo dell'ateneo, con il compito di collaborare con il direttore stesso in tutti i suoi compiti e funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento; il vice direttore decade contestualmente alla scadenza o cessazione del direttore generale.

Articolo - 18 Il consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti è l'organo rappresentativo degli studenti dell'Università di Pisa, dotato di autonomia nell'organizzazione e nel coordinamento degli studenti e delle relative rappresentanze. Ha inoltre compiti di promozione della partecipazione studentesca.
2. Il consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
a. agli ordinamenti didattici;
b. ai regolamenti delle attività didattiche di cui agli articoli 25 e 34;
c. all'attuazione del diritto allo studio;
d. all'efficienza dei servizi;
e. alle attività di orientamento e tutorato;
f. alla regolamentazione per l'assegnazione degli spazi autogestiti dagli studenti;
g. alla presenza, alle esigenze ed agli interessi degli studenti universitari nei confronti del territorio.
3. Il consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.
4. Il consiglio delibera in merito all'assegnazione degli spazi autogestiti dagli studenti.
5. Il consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
a. il regolamento didattico d'Ateneo e l'attivazione e disattivazione dei corsi di studio;
b. la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
c. le modifiche di statuto, con esclusivo riguardo agli aspetti di interesse degli studenti;
d. il bilancio annuale di previsione dell'Ateneo.

Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al consiglio del testo della proposta.
6. Il consiglio può chiedere al rettore il riesame delle delibere degli organi di ateneo concernenti le materie di cui ai commi 2, 3, e 5, senza che ciò comporti la sospensione automatica dell'esecutività delle medesime. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato e comunicato all'organo di ateneo interessato.
7. Il consiglio è formato dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario. Ne fanno inoltre parte studenti eletti direttamente dai collegi riferiti ai settori culturali dell'Ateneo, in numero non inferiore a quello dei membri di diritto. Il numero complessivo dei componenti non deve essere superiore a quaranta.
8. L'Università fornisce i supporti logistici e di personale necessari per il funzionamento del consiglio.
9. Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l'elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.

Articolo - 19 Il comitato unico di garanzia
1. È istituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

a. promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare se fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull'età;
b. promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato;
c. promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;
d. promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
e. favorisce l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
f. assume, nell'ambito di sua competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.

3. Il comitato è formato, in pari numero, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo e da rappresentanti dell'amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonché da altrettanti componenti supplenti. Partecipano alle sedute del comitato, senza diritto di voto, due studenti, designati dal consiglio degli studenti.
4. Le modalità di costituzione, anche attraverso procedura elettorale, e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento che deve in ogni caso assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.
5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.

Articolo 20 - Il collegio di disciplina
1. È istituito il collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante.
2. Il collegio è composto da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, due professori associati, due ricercatori e altrettanti membri supplenti, tutti a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno. I componenti sono designati dal senato accademico, che delibera a maggioranza della sua componente docente. Nel rispetto del principio del giudizio fra pari, il collegio giudica in composizione variabile secondo modalità definite in apposito regolamento di ateneo.
3. I componenti, nominati con decreto del rettore, restano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili. Al suo interno il collegio elegge il presidente a maggioranza dei suoi componenti.
4. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 21 - Commissioni istruttorie per il funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione
1. Per il migliore funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione possono essere costituite commissioni per l'istruzione di tematiche comuni. Un apposito regolamento disciplina la loro composizione e il loro funzionamento.

2. Per ciascuna area scientifica è costituita una commissione di area, formata da rappresentanti dei docenti (professori e ricercatori) afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte al senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti all'attività di ricerca autonomamente programmata.
3. La definizione delle aree scientifiche, la composizione e le modalità operative delle commissioni di cui al comma 2 sono disciplinate in un regolamento di Ateneo, deliberato dal senato accademico.

TITOLO III – Strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Articolo 22 - Il dipartimento
1. Il dipartimento è la struttura di base su cui si articola l'ateneo per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Il dipartimento è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee definito da una declaratoria, comprensiva di un elenco di settori scientifico-disciplinari, individuata con riferimento a linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare.
3. Il dipartimento:
- promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca, svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti, garantendo un equo e regolamentato accesso alle proprie risorse;
- promuove, coordina e gestisce le attività didattiche di uno o più corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato e master anche in collaborazione con altre strutture nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti.

4. L'attivazione e la disattivazione di un dipartimento sono deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico; la delibera di attivazione o di disattivazione comporta automaticamente la conseguente variazione dell'elenco di cui al comma 14 del presente articolo.
5. La modifica dei settori scientifico-disciplinari riguardanti un dipartimento è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, previo parere o su proposta del consiglio del dipartimento interessato.
6. Per istituire un dipartimento sono necessari almeno cinquanta docenti. Eventuali deroghe possono essere deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico o su proposta dello stesso, qualora un dipartimento comprenda al suo interno la totalità o la netta prevalenza dei docenti di ateneo di un'area CUN, fermo restando il rispetto del limite di quaranta unità previsto dalla normativa vigente per tutto il quinquennio successivo. Il numero dei docenti può scendere al di sotto di quest'ultimo limite per un periodo massimo di un anno, allo scadere del quale il consiglio di amministrazione delibera la disattivazione del dipartimento.
7. Ciascun docente afferisce a un solo dipartimento.
8. I docenti, al momento della presa di servizio, afferiscono al dipartimento che ne ha deliberato la relativa chiamata. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.
9. La richiesta di un docente di afferire a un dipartimento diverso da quello di appartenenza è approvata dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e i consigli dei dipartimenti stessi, previa verifica del fabbisogno dei dipartimenti interessati e sulla base di criteri generali definiti dai regolamenti di Ateneo.
10. Il dipartimento si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato dal relativo consiglio, trasmesso al senato accademico per i controlli previsti dall'articolo 46 del presente statuto, ed emanato con decreto del rettore.
11. Il dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

12. Il regolamento di funzionamento può prevedere l'attivazione, per specifiche esigenze di carattere scientifico, di articolazioni interne al dipartimento e ne definisce i limiti, le condizioni e le finalità: tali articolazioni sono chiamate sezioni e sono prive di rappresentatività esterna.
13. Il fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo di ciascun dipartimento è definito dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed è aggiornato nell'ambito della programmazione triennale, prevista dalla legislazione vigente, o in caso di attivazione e disattivazione di dipartimenti. Tale fabbisogno può essere aggiornato in caso di variazione dell'afferenza dei docenti.
14. L'elenco dei dipartimenti con i relativi settori scientifico-disciplinari e il loro inquadramento nei settori culturali costituisce allegato al presente statuto.

Articolo 23 - Gli organi del dipartimento
1. Sono organi del dipartimento:
  a. il direttore;
  b. il consiglio;
  c. la giunta;
  d. la commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 24 - Il direttore del dipartimento
1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
2. Spetta in particolare al direttore:
  a.. convocare e presiedere il consiglio e la giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
  b. adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
  c. assicurare, nell'ambito del dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo;
  d. curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
  e. disporre, nei modi previsti dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'ateneo;
  f. autorizzare le missioni del personale del dipartimento;
  g. formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
  h. promuovere, in collaborazione con i docenti del dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
  i. predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel dipartimento, sentita la giunta;
  l. redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base delle relazioni presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della commissione paritetica di dipartimento;
  m. predisporre annualmente, sentita la giunta, di concerto con il responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
  n. nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici.

3. Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il direttore è eletto fra i professori ordinari del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno; in caso di indisponibilità dei professori ordinari l'elettorato passivo è esteso ai professori associati L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.
5. Il direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio del dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione nella seconda votazione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
6. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.
7. Trascorso un anno dall'inizio del mandato, il direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al decano dei professori ordinari del dipartimento che convoca il consiglio da tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della mozione stessa per la discussione e la votazione. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta.
8. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori a tempo pieno del dipartimento. Il vicedirettore, nominato con decreto del rettore, sostituisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del direttore, salvo la previsione di un termine diverso.
Il vicedirettore è revocato con decreto del rettore, su proposta del direttore.

Articolo 25 - Il consiglio del dipartimento
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del dipartimento.
2. Spetta al consiglio:
a. promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;
b. promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche;
c. procedere annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
d. approvare il regolamento di funzionamento del dipartimento;
e. definire un adeguato utilizzo delle risorse;
f. proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio, previo parere dei rispettivi consigli, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
g. proporre l'attivazione di master universitari;
h. approvare i prospetti economici e finanziari del dipartimento utili per la definizione del bilancio unico di ateneo, previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
i. definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e in merito all'impiego degli spazi e delle attrezzature del dipartimento;
l. proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica;

m sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
n. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento secondo quanto previsto dai regolamenti dell'Ateneo;
o. procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del dipartimento, su proposta o sentito il consiglio di corso di studio;
p. proporre le chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico;
q. procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.

3. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al dipartimento; alle sedute del consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
Ne fanno inoltre parte:
a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento;
b. una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio afferenti al dipartimento;
c. una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi rispettivamente dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento;
d. una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del dipartimento.

5. I rappresentanti di cui alla lettera a. del comma precedente durano in carica quattro anni accademici; quelli di cui alle lettere b., c., d. del medesimo comma durano in carica due anni accademici, rinnovabili per una sola volta.
6. Il numero e le modalità di elezione delle predette rappresentanze sono stabilite nei regolamenti di ateneo.

Articolo 26 - La giunta del dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al consiglio del dipartimento.
2. La giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal consiglio del dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del consiglio del dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione. Non possono in ogni caso essere delegate alla giunta le competenze espressamente attribuite al consiglio del dipartimento all'articolo 25, comma 2, ad eccezione di quelle di cui alle lettere i., m.
3. La giunta è composta dal direttore, dal vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico fra i professori ordinari, professori associati e ricercatori, comunque non inferiore a due rappresentanti per ciascuna categoria. Alle riunioni della giunta partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.
4. La giunta viene eletta secondo modalità definite nel regolamento del dipartimento entro un mese dall'insediamento del direttore e dura in carica per tutto il mandato dello stesso.
5. Le modalità di funzionamento della giunta sono definite nel regolamento del dipartimento.

Articolo 27 - La commissione paritetica docenti-studenti del dipartimento

1. È compito della commissione paritetica:
- svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

- individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
- formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio;
- formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
- formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'articolo 24, comma 2 lettera l.

2. Qualora il dipartimento afferisca ad una scuola interdipartimentale il consiglio di dipartimento può proporre di avvalersi della propria commissione paritetica ovvero attribuire le relative competenze, previa delibera del senato accademico, alla commissione paritetica della scuola; in tal caso la commissione paritetica del dipartimento è soppressa.
3. La commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti in consiglio di dipartimento ed è presieduta dal direttore del dipartimento o da un suo delegato.
4. Nel regolamento generale di Ateneo sono stabiliti il numero, la composizione e le modalità di individuazione dei componenti.

Articolo 28 - La scuola interdipartimentale
1. Per il coordinamento e la razionalizzazione di attività didattiche due o più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare riguardanti l'offerta didattica, possono proporre, a maggioranza dei componenti dei rispettivi consigli, l'istituzione di una struttura di raccordo denominata scuola. L'istituzione e l'attivazione della scuola è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.
2. L'afferenza di un dipartimento a scuole già esistenti è deliberata, su proposta del relativo consiglio formulata a maggioranza dei suoi componenti, previo parere favorevole della scuola, dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.
3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, al fine di garantire l'inscindibilità di queste ultime con quelle di insegnamento e di ricerca, la scuola assume la responsabilità dei rapporti con il servizio sanitario nazionale, coordina le proposte dei dipartimenti in materia di didattica ed esprime un parere sulle proposte di questi ultimi in materia di programmazione delle risorse.
4. Il recesso di un dipartimento dalla scuola è deliberato, su proposta del relativo consiglio formulata a maggioranza dei suoi componenti, dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.
5. Il numero delle scuole non può essere superiore a dodici.
6. Ciascun dipartimento può far parte di una sola scuola, salvo il caso in cui, in relazione al numero e alla rilevanza degli insegnamenti di sua pertinenza, e sulla base di criteri definiti nel regolamento generale di ateneo, possa essere autorizzato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, a far parte di più scuole. In ogni caso, ai fini della possibilità di costituire una scuola, ciascun dipartimento può essere conteggiato una sola volta.
7. Sono organi della scuola:
   a. il consiglio;
   b. il presidente;
   c. la commissione paritetica docenti-studenti.
8. La scuola si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato dal relativo consiglio, trasmesso al senato accademico per i controlli previsti dall'articolo 46, ed è emanato con decreto del rettore.
9. L'istituzione di una scuola deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.

Articolo 29 - Il presidente della scuola

1. Il presidente rappresenta la scuola, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento sulle attività della scuola, cura i rapporti con i direttori dei dipartimenti e con i presidenti dei corsi di studio coinvolti, convoca e presiede il consiglio della scuola, ne attua le delibere, e fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni.
2. Il presidente è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio, al suo interno, tra i professori ordinari a tempo pieno. Al primo turno di votazione il presidente è eletto a maggioranza dei componenti; al secondo turno di votazione il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà dei componenti del consiglio.
3. Il presidente è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.
4. Il presidente designa un vicepresidente, nominato con decreto del rettore, fra i professori a tempo pieno del consiglio della scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura in carica per tutta la durata del mandato del presidente, salvo la previsione di un termine diverso.
Il vicepresidente è revocato con decreto del rettore su proposta del presidente.

Articolo 30 - Il consiglio della scuola

1. Il consiglio delibera in ordine al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla gestione di servizi comuni e può proporre, sentiti o su iniziativa dei dipartimenti interessati, l'attivazione e la soppressione dei corsi di studio che riguardano i dipartimenti della scuola.
2. Qualora i dipartimenti coinvolti nella scuola svolgano funzioni assistenziali, il consiglio assume anche i compiti conseguenti, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Toscana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
3. Il consiglio è composto:
    a. dai direttori dei dipartimenti che fanno parte della scuola;
    b. da una rappresentanza - non superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti della scuola - di docenti eletti tra i componenti delle giunte dei predetti dipartimenti, tra i presidenti dei corsi di studio che interessano i dipartimenti della scuola, nonché, ove di competenza, tra i responsabili delle attività assistenziali. I componenti di cui alla presente lettera durano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili;
    c. da una rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al quindici per cento dei componenti del consiglio, eletti tra i rappresentanti degli studenti nei corsi di studio afferenti ai dipartimenti e coordinati dalla scuola. I componenti di cui alla presente lettera durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili per una sola volta.

Articolo 31 - Commissione paritetica docenti-studenti della scuola

1. Presso la scuola interdipartimentale può essere costituita la commissione paritetica, previa delibera del consiglio della scuola stessa, trasmessa al senato accademico per la definitiva approvazione.
2. È compito della commissione paritetica:
- svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
- formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti dei corsi di studio;

- formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'articolo 24, comma 2, lettera l.;
- formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi del corso di studio.

3. La commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e studenti eletti dal consiglio della scuola tra i suoi componenti ed è presieduta dal presidente della scuola o da un suo delegato.
4. Nel regolamento generale di Ateneo sono stabiliti il numero, la composizione e la modalità di individuazione dei componenti.

Articolo 32 - I corsi di studio

1. Ciascun corso di studio afferisce a un dipartimento che ne definisce e attua la programmazione didattica, anche in collaborazione con altri dipartimenti.
2. In casi particolari, definiti dal regolamento generale di ateneo, i corsi di studio possono afferire a più dipartimenti.
3. I corsi di studio attivati in convenzione con altri enti, ferma restando la loro afferenza a un dipartimento, possono essere gestiti da altre strutture esterne all'Ateneo, previa approvazione del consiglio di amministrazione e del senato accademico.
4. L'afferenza del corso di studio è deliberata dal senato accademico, su proposta del consiglio del dipartimento, sentito il consiglio di corso di studio e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita, e previo parere del consiglio di amministrazione.
5. L'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, sentito il consiglio di corso di studio e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita, e previo parere del senato accademico.
6. Le procedure relative alla istituzione, ivi comprese le modalità di definizione della proposta, all'attivazione e alla disattivazione di un corso di studio sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo.
7. Sono organi del corso di studio il presidente e il consiglio. Il consiglio delibera l'istituzione di una commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 33 - Il presidente del corso di studio

1. Al presidente del corso di studio spetta:
   a. convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
   b. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
   c. predisporre la relazione annuale sull'attività didattica;
   d. sovrintendere alle attività del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del direttore del dipartimento, al regolare svolgimento delle stesse;
   e. proporre al direttore del dipartimento la composizione della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.
2. Il presidente esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo.
3. Il presidente del consiglio del corso di studio ovvero del consiglio dei corsi di studio aggregati, è eletto a scrutinio segreto fra i professori in regime di impegno a tempo pieno, appartenenti al consiglio stesso.
4. L'elezione avviene a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione alla seconda votazione si

procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
5. Il presidente designa un vicepresidente fra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato del consiglio, in regime di impegno a tempo pieno, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura in carica per tutta la durata del mandato del direttore, salvo la previsione di un termine diverso.
Il vicepresidente è revocato con decreto del rettore su proposta del presidente.
6. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati con decreto del rettore.
7. Il presidente dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile per una volta.

Articolo 34 - Il consiglio del corso di studio
1. Le competenze del consiglio sono le seguenti:
   a. organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;
   b. esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
   c. sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
   d. avanzare proposte ai dipartimenti interessati per l'attribuzione di incarichi di insegnamento e l'attivazione di contratti, anche a titolo gratuito, ai fini della programmazione didattica;
   e. approvare la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;
   f. avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
   g. presentare ai consigli dei dipartimenti le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire alla individuazione di una efficace offerta didattica;
   h. formulare ai consigli dei dipartimenti interessati proposte e pareri in merito alle modifiche ordinamentali attinenti al corso di studio;
   i. formulare al consiglio del dipartimento interessato la proposta relativa alla richiesta e alla destinazione di nuovi posti in organico di professore e di ricercatore a tempo determinato, alla chiamata di professori per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;
   l. proporre al consiglio del dipartimento il regolamento didattico del corso di studio;
   m. approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;
   n. deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.
2. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
3. Il consiglio è composto:
   - dai docenti titolari degli insegnamenti attivati per le esigenze del corso;
   - dai ricercatori che svolgono nel corso la loro prevalente attività didattica;
   - da una rappresentanza studentesca così suddivisa:
     - nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico pari a sei studenti, elevabile ad otto qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a mille;
     - nei corsi di laurea magistrale pari a quattro studenti, elevabile a sei qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a cinquecento. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.
4. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, salvo che decidano di far parte soltanto di uno o più di questi, comunicando la scelta effettuata per iscritto a tutti i presidenti dei corsi di studio interessati. Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi docenti possono partecipare, su propria richiesta o invito del consiglio, senza diritto di voto, alle riunioni dei relativi consigli.

5. Partecipa alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, il funzionario amministrativo che svolge l'attività di coordinamento alla didattica presso il corso di studio.
6. Nel regolamento di funzionamento del consiglio può essere prevista la partecipazione, senza diritto di voto, dei responsabili tecnici di centri bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.
7. Nel primo anno di attivazione del corso di studio, e fino alla costituzione del relativo consiglio, le funzioni ad esso attribuite possono essere svolte dal consiglio del dipartimento di afferenza.

Articolo 35 - Il consiglio del corso di studio aggregato
1. Due o più consigli di corso di studio afferenti ad uno stesso dipartimento, o a più dipartimenti ai sensi del precedente articolo 32, comma 2, sin dall'attivazione dei corsi possono proporre, a maggioranza dei propri componenti, ai dipartimenti di afferenza, di aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. La delibera di aggregazione è adottata dai consigli dei dipartimenti di afferenza.
2. La revoca dell'aggregazione è adottata con le stesse modalità di cui al comma precedente.
3. Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito dai componenti dei consigli dei corsi aggregati.
4. Partecipano alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, i funzionari amministrativi che svolgono l'attività di supporto alla didattica presso i corsi di studio.
5. I rappresentanti degli studenti concludono il mandato anche nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad altro corso di studio il cui consiglio sia aggregato a quello del corso di studio di provenienza.

Articolo 36 - Commissione paritetica docenti-studenti del corso di studio
1. La commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti in consiglio di corso di studio ed è presieduta dal presidente di corso di studio o da un suo delegato.
2. È compito della commissione paritetica:
- svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- formulare pareri sull'attivazione e sulla disattivazione del corso di studio;
- formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti del corso di studio;
- formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici del corso di studio;
- formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche.

3. Nel regolamento generale di Ateneo sono stabiliti il numero, la composizione e le modalità di individuazione dei componenti.
4. La commissione paritetica dei consigli aggregati è costituita da tutti i rappresentanti degli studenti, da un pari numero di docenti, tra i quali il presidente del consiglio aggregato che la presiede.

Articolo 37 - I dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione
1. L'Università istituisce, anche d'intesa con altri atenei, corsi di dottorato di ricerca, di durata non inferiore a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di alta qualificazione scientifica e professionale. Più corsi di dottorato possono strutturarsi in scuola di dottorato.
2. L'Università istituisce, anche d'intesa con altri atenei, scuole di specializzazione che legittimino l'assunzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale, o che conferiscano l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni.

3. L'organizzazione, l'afferenza, la composizione degli organi e le relative modalità di elezione, il funzionamento e la gestione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato sono disciplinati in conformità all'ordinamento universitario nazionale e a quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e in quelli di ogni singola scuola di specializzazione o corso di dottorato.

Articolo 38 - Il sistema bibliotecario e il sistema museale di ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo è un sistema unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie e documentali dell'Università di Pisa preposte allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. In particolare cura l'organizzazione dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso all'informazione bibliografica e la disseminazione della conoscenza attraverso le modalità tradizionali e mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e il sostegno all'accesso aperto alla letteratura scientifica di ogni ambito disciplinare, in funzione dell'esigenza della ricerca, della didattica e delle attività degli organi amministrativi e di valutazione dell'Ateneo. Il sistema bibliotecario di ateneo è costituito dalle biblioteche dell'Università e dall'archivio centrale di Ateneo. L'elenco di dette biblioteche e le norme generali per il funzionamento e la loro interconnessione sono definiti nel regolamento generale di Ateneo.
2. Il sistema museale di Ateneo istituito al fine di sostenere e coordinare le strutture museali nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di ricerca scientifica, di didattica e di promozione della cultura; ha quale obiettivo l'integrazione progressiva del complesso dei musei e delle collezioni dell'Ateneo, anche allo scopo di costruire un itinerario ideale che colleghi la memoria storica agli orizzonti attuali del sapere in una visione multidisciplinare e di ottimizzare la gestione delle risorse. Il sistema museale di ateneo è costituito dai musei e dalle collezioni universitarie. L'elenco di detti musei e collezioni e le norme generali per il funzionamento e la loro interconnessione sono definite nel regolamento generale di Ateneo.
3. Il sistema bibliotecario di Ateneo e il sistema museale di Ateneo definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento; l'Ateneo assicura al sistema bibliotecario di Ateneo e al sistema museale di Ateneo autonomia gestionale e amministrativa, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 39 - I centri, i consorzi universitari e gli organismi associativi

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di formazione e/o ricerca per lo svolgimento di attività formative e/o di ricerca di interesse comune, oppure di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplichino su progetti o programmi di durata pluriennale e che coinvolgano docenti afferenti a più dipartimenti.
2. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di servizio per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse comune oppure per la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse a carattere didattico o scientifico di uso e di interesse comune a più dipartimenti.
3. La proposta di istituzione dei centri di cui ai commi 1 e 2 è formulata dai dipartimenti interessati, i quali devono assicurare per il loro funzionamento le necessarie risorse finanziarie, di personale e logistiche.
4. È fatta salva la possibilità che i regolamenti dei dipartimenti prevedano la costituzione di centri dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di servizi.
5. Per lo svolgimento di attività formative e/o di ricerca e/o di fornitura e gestione di servizi che interessino in via permanente l'intero Ateneo il consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico, può istituire appositi centri di Ateneo; in tal caso il consiglio di amministrazione nell'istituire detti centri può assegnare risorse logistiche, di personale e finanziarie. Alle strutture di cui al presente comma il consiglio di amministrazione può conferire autonomia gestionale e amministrativa da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Analoga disciplina si applica ai centri di cui ai

commi 1 e 2 che il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, ritenga di valenza generale e permanente per l'Ateneo. L'elenco delle strutture di cui al presente comma è contenuto nel Regolamento generale di Ateneo.
6. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse, ovvero per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali o di attività di supporto, strumentali o comunque collegate ad esse di interesse comune, possono essere stabilite forme di collaborazione con altre università e/o enti pubblici e privati, attraverso la stipula di convenzioni ovvero la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi di diritto pubblico.
7. Per le medesime finalità di cui al comma 6 l'Università può stipulare nei limiti consentiti dalla legge contratti associativi per la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in organismi di diritto privato, sempre che sia garantita in base alla legge medesima o a valido patto sociale la responsabilità limitata dell'Università.
8. Le procedure per la costituzione dei centri di cui al presente articolo e le norme generali per il loro funzionamento sono contenute nel regolamento generale di ateneo.
9. La stipulazione delle convenzioni e dei contratti di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata, sentito il senato accademico, dal consiglio di amministrazione.

Titolo IV – Codice etico e procedimento disciplinare

Articolo 40 - Il codice etico
1. Il codice etico rappresenta la carta dei diritti e doveri morali dei componenti della comunità universitaria.
2. È approvato dal senato accademico a maggioranza dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del rettore.
3. Sulle violazioni delle disposizioni contenute nel codice etico, qualora non ricadano nella competenza del collegio di disciplina, decide il senato accademico su proposta del rettore.
4. Il rettore, per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alla violazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si avvale di una commissione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal codice stesso.
5. Le sanzioni che possono essere inflitte sono: il richiamo riservato e il richiamo pubblico.
6. Il provvedimento di irrogazione del richiamo riservato è pubblicato sul sito dell'Ateneo per estratto e quindi in forma anonima; il provvedimento di irrogazione del richiamo pubblico è pubblicato per esteso.
7. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e tenere conto della reiterazione dei comportamenti.

Articolo 41 - Il procedimento disciplinare
1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti spetta al rettore, d'ufficio o su segnalazione scritta di soggetti interni o esterni all'Università.
2. Per i fatti che possono essere oggetto della sanzione della censura, il rettore procede all'eventuale irrogazione udito il professore o il ricercatore sottoposto all'azione disciplinare.
3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il rettore, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti e udito il professore o il ricercatore sottoposto al procedimento, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.
4. Il collegio di disciplina, uditi il rettore o un suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia con riguardo al tipo di

sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
5. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. Il procedimento dinanzi al collegio di disciplina si informa al principio del giudizio fra pari e al rispetto del contraddittorio e in particolare deve garantire:

a. il rispetto del contraddittorio tra il denunciante e il docente sottoposto all'azione disciplinare;
b. il diritto di replica del docente sottoposto all'azione disciplinare con riguardo a tutti i fatti contestati;
c. il diritto del docente sottoposto all'azione di farsi assistere da un difensore di fiducia;
d. il diritto di accesso a tutte le fonti di prova dal parte del docente sottoposto all'azione;
e. l'obbligo di motivazione delle proposte di sanzione e della deliberazione finale.

7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina, il consiglio di amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al predetto parere. Il provvedimento è notificato alla parte soggetta al procedimento disciplinare.
8. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione; tale termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione di tali organi e ne sia impedito il regolare funzionamento, nonché, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nel caso in cui il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
9. Dell'emissione del provvedimento disciplinare viene data notizia alle parti interessate.
10. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'articolo 87 del regio decreto n. 1592/1933, le seguenti: censura, sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno, destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.
11. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.
12. Con riguardo ai comportamenti cui collegare le diverse sanzioni che possono essere irrogate si applica l'articolo 89, commi 1 e 2, del regio decreto n. 1592/1933.

Titolo V – Autonomia organizzativa, gestionale e regolamentare

Articolo 42 - Autonomia organizzativa e gestionale
1. Fermi restando i principi di pubblicità, di trasparenza e di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni gestionali, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative, gestionali, organizzative e tecniche a criteri di economicità, di efficacia, efficienza e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa e dai relativi regolamenti universitari di attuazione.
2. Il regolamento generale di Ateneo, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, individua gli indirizzi cui devono uniformarsi i criteri di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche, sia dei servizi centrali di Ateneo, sia dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio definiti dal direttore generale.
3. Ai dirigenti e a coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali, ai sensi del regolamento generale di Ateneo, spettano le funzioni amministrative, gestionali e tecniche, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di

controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati. Tali funzioni sono esercitate, nei limiti delle risorse disponibili, in conformità ai principi di cui al comma 1 ed in attuazione dei programmi e delle direttive fissate dagli organi di governo dell'Università e dagli organi collegiali delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
4. Ai sensi del regolamento generale di Ateneo i dirigenti e coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali collaborano con il direttore generale nell'osservanza delle rispettive competenze. Organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali disponibili. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività della loro struttura, individuano i responsabili dei procedimenti e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.
5. L'incarico di direzione di strutture di livello dirigenziale è conferito, con provvedimento del direttore generale, a dirigenti di ruolo dell'Università di Pisa; esso può inoltre essere conferito con contratto a tempo determinato, ai soggetti indicati dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 nei limiti previsti dalla normativa stessa. La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con provvedimento motivato del direttore generale previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa, reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo.
6. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalità previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di ateneo.

Articolo 43 - Regolamento generale di ateneo
1. Il regolamento generale di ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.
2. Esso contiene inoltre i criteri e le procedure per la definizione di atti di particolare rilevanza per l'ateneo, e le norme quadro per la predisposizione del regolamento del consiglio degli studenti e di quelli delle strutture.
3. Contiene inoltre la disciplina delle materie cui il presente statuto rinvia.
4. Il regolamento è approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 44 - Regolamento didattico di ateneo
1. Il regolamento didattico di ateneo definisce i titoli accademici rilasciati dall'Università e contiene gli ordinamenti dei corsi di studio istituiti dalla stessa. Contiene inoltre le norme e procedure che regolano la programmazione e lo svolgimento delle attività didattiche.
2. Il regolamento didattico è approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Articolo 45 - Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università. In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia di gestione.
2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.
3. Il regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 46 - Altri regolamenti
1. Tutti gli altri regolamenti, ove la legge o il presente statuto non li attribuisca alla competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sono approvati dalle strutture competenti.
2. Detti regolamenti sono comunque trasmessi al senato accademico, che esercita il controllo di

legittimità e di merito con le modalità di cui al regolamento generale di Ateneo.

Articolo 47 - Entrata in vigore e modifiche dei regolamenti
1. Tutti i regolamenti sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito dell'ateneo, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.
2. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO VI – Disposizioni comuni, transitorie e finali

Articolo 48 - Inizio dell'anno accademico
1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre; ai soli fini didattici l'anno accademico ha inizio alle date fissate dai consigli di dipartimento o dai consigli delle scuole ove istituite.
2. I mandati elettivi dei membri degli organi decorrono dall'inizio dell'anno accademico. Con appositi regolamenti possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi nei consigli degli organi.

Articolo 49 - Designazioni elettive
1. Le rappresentanze delle categorie interessate all'elezione nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da designare, con arrotondamento all'intero superiore.
2. Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative al rettore, al direttore del dipartimento, al presidente del consiglio di corso di studio, al presidente della scuola interdipartimentale e alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze degli studenti sono valide se vi ha partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto. La mancata designazione di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.
3. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, e dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università, ovvero entro trenta giorni dall'interruzione del mandato di quest'ultimi, il decano dei professori ordinari, rispettivamente dell'università e della struttura interessata, fissa le elezioni per il rinnovo della carica. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato del rettore la riunione del corpo elettorale di cui all'articolo 12 deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.
4. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, il rettore indice le elezioni per il rinnovo delle cariche. Le elezioni devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
5. Nel caso di impedimento o di assenza dei responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e dei rispettivi vice-responsabili, gli stessi sono sostituiti dal decano dei professori ordinari delle rispettive strutture. Qualora l'assenza o l'impedimento dei responsabili delle strutture suddette si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e il decano provvede ad indire nuove elezioni. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato dei responsabili delle strutture, il decano subentra al titolare dell'organo nelle sue funzioni, fino alla nuova nomina.
6. Ai fini della eleggibilità alle cariche accademiche, i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
7. Per tutti gli organi e le cariche accademiche per le quali è previsto, il regime di impegno a tempo pieno deve essere posseduto all'atto della nomina e deve permanere, a pena di decadenza, per tutta

la durata del mandato.
8. Chi intende essere eletto in un organo o ad una carica accademica deve essere in possesso dello status giuridico richiesto al momento delle elezioni, a pena di ineleggibilità. Inoltre tale status deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza.
9. Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, le cariche accademiche hanno durata triennale e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.
10. Per il computo dei mandati ai fini della ineleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.
11. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
12. In caso di interruzione del mandato di rettore, di responsabile delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico.
13. Le dimissioni del direttore di dipartimento, del presidente della scuola interdipartimentale e del presidente del consiglio di corso di studio sono presentate al rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell'organo che ha proceduto alla designazione elettiva; il rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell'interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni. Le dimissioni del rettore sono presentate al ministero e contestualmente comunicate ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Articolo 50 - Incompatibilità
1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:
   a. ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;
   b. ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;
   c. ricoprire ogni altra carica incompatibile ai sensi della normativa vigente.
2. Il prorettore vicario e i prorettori non possono ricoprire altra carica accademica.
3. Le cariche di responsabile delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, di coordinatore del sistema bibliotecario di ateneo e di presidente del sistema museale di ateneo sono tra loro incompatibili.
4. In ogni caso non è possibile ricoprire contemporaneamente più cariche della medesima tipologia di cui al comma precedente.
5. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'università, è eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro tre giorni per una delle due cariche.
6. Le cariche di rettore, prorettore, membro del senato accademico o del consiglio di amministrazione, nonché il ruolo di dirigente amministrativo, sono incompatibili con quella di membro del nucleo di valutazione di ateneo.
7. La carica di componente del collegio dei revisori dei conti non può essere conferita al personale dipendente dell'Università di Pisa.

Articolo 51 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni
1. Le riunioni degli organi si svolgono in idoneo locale individuato dal presidente e le stesse possono svolgersi anche in via telematica secondo le modalità stabilite nei regolamenti di cui al comma 9 del presente articolo.
2. Le riunioni degli organi sono valide se:
   a. tutti i componenti sono stati convocati mediante comunicazione scritta personale, anche in

forma telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e spedita, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione;

b. sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti.

3. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma, lettera b, non si tiene conto, ad esclusione dei computi riguardanti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 382/1980 soltanto se intervengono alla riunione.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano di ruolo nell'Università di Pisa e dei docenti che non siano titolari degli insegnamenti attivati per le esigenze del corso soltanto se intervengono alla riunione.
5. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei componenti del collegio.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel calcolo delle maggioranze si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono alla riunione. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.
7. Le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono assunte dal plenum salvo i casi in cui la normativa vigente disponga diversamente. Le deliberazioni degli altri organi collegiali riguardanti la persona dei professori ordinari, ovvero dei professori ordinari e associati ovvero dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, sono adottate, previa illustrazione generale al consiglio, rispettivamente dai professori ordinari, dai professori ordinari e associati, dai professori ordinari, associati e dai ricercatori.
8. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.
9. Le modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.

Articolo 52 - Verbalizzazione

1. I verbali delle riunioni degli organi sono approvati, di norma, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.
2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.
3. Le delibere degli organi collegiali e i relativi verbali sono pubblici. Dopo la loro approvazione le delibere sono pubblicate sul sito di ateneo. Le norme per la consultazione dei verbali sono contenute nel regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 53 - Modifiche di statuto

1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Le modifiche di statuto rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative sono deliberate dal senato accademico a maggioranza dei suoi componenti.
2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio di amministrazione e dai consigli di dipartimento. Il rettore, entro il termine di sessanta giorni, deve sottoporre le proposte presentate al senato accademico.
3. Le modifiche alla tabella di cui all'articolo 22, comma 14, contenente l'elenco dei dipartimenti allegato allo Statuto, conseguono automaticamente alle delibere che dispongono l'attivazione e

disattivazione dei dipartimenti e non necessitano di apposita approvazione da parte degli Organi accademici.
4. Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989.

Articolo 54 – Disposizioni transitorie
1. In fase di prima applicazione e in deroga a quanto previsto dal presente statuto, il mandato dei componenti del senato accademico, del consiglio di amministrazione e dei direttori di dipartimento, eletti in vigenza del presente statuto, ha durata fino al 31 ottobre precedente a quello di scadenza dei rispettivi mandati.
2 Ai fini del computo del numero dei mandati per la carica di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto. Tale criterio trova applicazione anche per le cariche di responsabile dei centri di cui all'articolo 39, di presidente di corso di studio, di direttore della scuola di dottorato, di presidente di corso di dottorato, di coordinatore del sistema bibliotecario di ateneo, di presidente del sistema museale di ateneo nonché per le cariche rappresentative nei relativi organi collegiali.
3. Entro quattro mesi dalla sua costituzione, il senato accademico approva il regolamento generale di ateneo e aggiorna, ove necessario, il regolamento didattico di ateneo. Entro lo stesso termine il consiglio di amministrazione aggiorna, ove necessario, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Entro un anno dalla data di costituzione del senato accademico sono emanati gli altri regolamenti previsti dal presente statuto.
5. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto e per quanto applicabili, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti. Nelle more dell'emanazione dei nuovi regolamenti, al fine di consentire la costituzione degli organi nella fase di prima applicazione, il senato accademico in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto delibera in merito alla numerosità delle rappresentanze negli organi, o quant'altro necessario ai fini predetti, qualora non disciplinati dallo statuto stesso.

Articolo 55 - Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Alla data di cui al comma 1 è abrogato lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche e integrazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1, sono avviate le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari e delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

Allegato

Settore culturale 1-*Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche, Scienze della Terra*

Denominazione	Settori scientifico-disciplinari
Dipartimento di Matematica	MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09
Dipartimento di Informatica	INF/01, MAT/08, MAT/09
Dipartimento di Fisica	FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/07, FIS/08
Dipartimento di Scienza della Terra	GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/04, GEO/05, GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/09, GEO/10, GEO/11, GEO/12

Settore culturale 2 – *Scienze Chimiche, Scienze Biologiche, Scienze Agrarie*

Denominazione	Settori Scientifico-disciplinari
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale	CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05, CHIM/06, CHIM/07, CHIM/10, CHIM/11, CHIM/12
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali	BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05, AGR/01, AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/05, AGR/06, AGR/07, AGR/08, AGR/09, AGR/10, AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/14, AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18, AGR/19, AGR/20, IUS/03, SECS-S/01
Dipartimento di Biologia	BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/08, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/18, BIO/19, MED/42
Dipartimento di Farmacia	BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/13, BIO/14, BIO/15, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/08, CHIM/09, CHIM/10

Settore culturale 3- *Scienze Mediche e Scienze Veterinarie*

Denominazione	Settori Scientifico-disciplinari
Dipartimento di Scienze Veterinarie	AGR/01, AGR/02, AGR/10, AGR/17, AGR/18, AGR/19, AGR/20 BIO/05, BIO/10, VET/01, VET/02, VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, VET/07, VET/08, VET/09, VET/10
Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica	MED/08, MED/09, MED/10, MED/11, MED/18, MED/20, MED/21, MED/23, MED/24, MED/25, MED/27, MED/28, MED/29, MED/30, MED/31, MED/32, MED/36, MED/41, MED/43, MED/48, BIO10/, BIO/11, BIO/12, M-FIL/02, M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale	BIO/12, BIO/13, BIO/14, BIO/17, MED/01, MED/06, MED/09, MED/12, MED/13, MED/14, MED/15, MED/16, MED/17, MED/25, MED/26, MED/32, MED/35, MED/38, MED/39, MED/40, MED/45, MED/47, MED/49
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia	BIO/09, BIO/11, BIO/14, BIO/16, MED/02, MED/03, MED/04, MED/05, MED/06, MED/07, MED/08, MED/11, MED/12, MED/18, MED/19, MED/22, MED/24, MED/27, MED/33, MED/34, MED/36, MED/37, MED/42, MED/43, MED/44, MED/46, MED/50, VET/06

Settore culturale 4- *Ingegneria Civile e Architettura, Ingegneria Industriale e dell'Informazione*

Denominazione	Settori Scientifico-disciplinari
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione	ING-INF/01, ING-INF/02, ING-INF/03, ING-INF/04, ING-INF/05, ING-INF/06, ING-IND/34
Dipartimento di Ingegneria dell'Energia dei Processi e dei Sistemi	ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/12, ING-IND/19, ING-IND/31, ING-IND/32, ING-IND/33, ING-IND/35, ING-INF/07, ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ICAR/07, ICAR/09, ICAR/10, ICAR/14, ICAR/17, ICAR/18, ICAR/19, ICAR/20
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale	ING-IND/03, ING-IND/04, ING-IND/05, ING-IND/06, ING-IND/07, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/18, ING-IND/19, ING-IND/20, ING-IND/21, ING-IND/22, ING-IND/24, ING-IND/25, ING-IND-26, ING-IND/27, ING-IND/34, CHIM/07, ICAR/02, ICAR/04, ICAR/05, ICAR/06, ICAR/08, ICAR/09

Settore culturale 5- *Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie, Storico-Artistiche, Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche*

Denominazione	Settori Scientifico-disciplinari
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere	L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/05, L-ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07, L-OR/01, L-OR/02, L-OR/07, L-OR/12, L-OR/14, L-OR/18, L-OR/19, L-OR/23, M-DEA/01, M-GGR/01, M-GGR/02, M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08, M-PED/03, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, M-STO/05, M-STO/08, M-STO/09 L-FIL-LET/01, ICAR/18, M-PSI/01, SECS-P/04, SECS-P/12, SPS/01, SPS/02, SPS/03, SPS/05, SPS/13, SPS/14
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica	L-LIN/01, L-LIN/02,L-LIN/03,L-LIN/04, L-LIN/05,L-LIN/06,L-LIN/07,L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, L-LIN/15, L-LIN/17, L-LIN/21, L-FIL-LETT/01, L-FIL-LETT/02, L-FIL-LETT/04, L-FIL-LETT/05, L-FIL-LETT/08, L-FIL-LETT/09, L-FIL-LETT/10, L-FIL-LETT/11, L-FIL-LETT/12, L-FIL-LETT/13, L-FIL-LETT/14, L-FIL-LETT/15, L-OR/12, L-ART/07, L-ANT/05

Settore culturale 6- *Scienze Giuridiche, Scienze Economiche e Statistiche, Scienze Politiche e Sociali*

Denominazione	Settori Scientifico-disciplinari
Dipartimento di Scienze Politiche	SPS/01, SPS/02, SPS/03, SPS/04, SPS/05, SPS/06,SPS/07,SPS/08, SPS/09, SPS/10, SPS/11, SPS/12, SPS/13, SPS/14, IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14, IUS/21, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, M-PSI/01, M-PSI/05, SECS-P/01,SECS-P/02 , SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/06,SECS-P/07, SECS-P/10,SECS-P/12, SECS-S/01, SECS-S/04,SECS-S/05, M-GGR/01
Dipartimento di Giurisprudenza	IUS/01, IUS/02, IUS/03, IUS/04, IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/11, IUS/12, IUS/13, IUS/14, IUS/15, IUS/16, IUS/17, IUS/18, IUS/19, IUS/20, IUS/21, SECS-P/01, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS - P/07, SECS-P/10
Dipartimento di Economia e Management	SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11, SECS-P/12, SECS-P/13, SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-S/06

12A02493

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale «Truscient»

Provvedimento n. 64 del 31 gennaio 2012

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: TRUSCIENT.

Titolare A.I.C.: Pfizer Limited – UK.

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia srl.

Confezioni autorizzate: 0.66 mg - kit per impianto cani uso periosseo - kit 0.2 mg/ml 1 flac.+1 flac.+ 2 matrici sterili+3 siringhe + 3 aghi

NIN: 104464019.

NR. Procedura europea: EU/2/11/136/001.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Ad uso esclusivo del medico veterinario.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione del C(2011) del 14 dicembre 2011 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

12A02396

Attribuzione del numero identificativo nazionale e regime di dispensazione del medicinale «Inflacam»

Provvedimento n. 65 del 31 gennaio 2012

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale : INFLACAM.

Titolare A.I.C. : Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. Galway - Irlanda.

Confezioni autorizzate	NIN	NR. Procedura europea
1.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE PER CANI FLACONE DOSATORE HDPE 15 ML	104465012	EU/2/11/134/001
1.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE PER CANI FLACONE DOSATORE HDPE 42 ML	104465024	EU/2/11/134/002
1.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE PER CANI FLACONE DOSATORE HDPE 100 ML	104465036	EU/2/21/134/003
1.5 MG/ML SOSPENSIONE ORALE PER CANI FLACONE DOSATORE HDPE 200 ML	104465048	EU/2/11/134/004
1 MG CANI 2 BLISTER 10 CPR MASTICABILI	104465113	EU/2/11/134/011
1 MG CANI 10 BLISTER 10 CPR MASTICABILI	104465125	EU/2/11/134/012
2.5 MG CANI 2 BLISTER 10 CPR MASTICABILI	104465137	EU/2/11/134/013
2.5 MG CANI 10 BLISTER 10 CPR MASTICABILI	104465149	EU/2/11/134/014

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia ripetibile

20 MG/ML SOL.INIET. FLACONE 50 ML	104465063	EU/2/11/134/006
20 MG/ML SOL.INIET. FLACONE 100 ML	104465075	EU/2/11/134/007
20 MG/ML SOL.INIET. FLACONE 250 ML	104465087	EU/2/11/134/008
15 MG/ML SOSPENSIONE ORALE PER CAVALLI FLACONE DOSATORE 100 ML	104465099	EU/2/11/134/009
15 MG/ML SOSPENSIONE ORALE PER CAVALLI FLACONE DOSATORE 250 ML	104465101	EU/2/11/134/010

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione del C(2011) del 9 dicembre 2011 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

12A02397

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLTICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 142 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani in data 12 novembre 2011

Con ministeriale n. 36/0002823/MA004.A007/OSI-L-71 del 24 febbraio 2012 è stata approvata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 142 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) in data 12 novembre 2011, concernente la determinazione della quota per la contribuzione volontaria per l'ano 2012

12A02541

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-055) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00